GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 20 luglio 1923** **Numero 170**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni di 4 pagine *cent. 30*. — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 | per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 | spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** *presso il* ***Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Elenco dei deputati assenti senza regolare congedo nella seduta del 18 luglio 1923.

Albanese Luigi
Aldisio
Ambrogi
Amedeo
Amendola
Angelini
Anile
Arcangeli
Arcani
Arpinati
Bacci
Baglioni
Baldassarre
Banderali
Baracco
Baranzini
Bartolomei
Bassino
Basso
Beghi
Bellone Giuseppe
Belloni Ambrogio
Bellotti Pietro
Beltramini
Benedetti
Bennani
Bertini
Bertone
Bianchi Carlo
Bianchi Umberto
Bianchi Vincenzo
Biavaschi
Boggiano Pico
Bogianckino
Boncompagni Ludovisi
Bonomi Ivanoe
Bovio
Braschi
Bresciani
Brusasca
Buffoni
Buonocore
Bussi
Cagnoni
Camera
Canevari
Capanni
Capasso
Carboni Boj
Carboni Vincenzo
Carnazza Carlo
Caroti
Casalicchio
Casoli
Cazzamalli
Celli
Cerabona
Cermenati
Chiostri
Ciano
Ciappi
Cigna
Cocco Ortu
Cocuzza
Colonna di Cesarò
Compagna
Coniglio
Conti
Coris
Corneli
Corradini
Cosattini
Cotugno
Crisafulli Mondio
Cristofori
Cucca
Cuomo
Curti
Cutrufelli
D'Alessio
D'Aragona
De Andreis
De Angelis
De Berti
De Caro
De Cristofaro
Degni
D'Elia
De Martini
De Nava
De Stefani
Di Giovanni Edoardo
Di Napoli
Donati
Donegani
Dudan
Facta
Faggi
Fantoni
Faranda
Fazio
Fazzari
Fera
Ferrarese
Ferrari Giovanni
Ferri Enrico
Ferri Leopoldo
Finzi
Frova
Furgiuele
Gai Silvio
Galeno
Gallazzo
Gallani
Gasparotto
Gentile
Giacometti
Girardini Giuseppe
Giuriati
Gonzales
Grandi Rodolfo
Graziadei
Greco
Groff
Guarino Amella
Imperati
Janfolla
La Loggia
Lanza di Scalea
Lanza di Trabia
La Rosa Luigi
Lavrencic
Lombardi Nicola
Lombardo Pellegrino
Longinotti
Lo Piano
Lucci
Lussu
Maffi
Majolo
Malatesta
Mancini Augusto
Mancini Pietro
Manenti
Marchioro
Marescalchi
Martire
Mastino
Mattei Gentili
Mauri Angelo
Mauro Francesco
Mazzarella
Mazzoni
Miceli Picardi
Mininni
Misuri
Momigliano
Monici
Montemartini
Morgari
Mussolini
Nasi
Nitti Francesco
Noseda
Olivetti
Orlando
Oviglio
Pagella
Paleari
Palma
Panebianco
Paolino
Paolucci
Pascale
Pennisi
Perrone
Petriella
Peverini
Pieraccini
Pighetti
Piscitelli
Pistoia
Piva

Pivano
Podgornik
Poggi
Porzio
Quaglino
Rabezzana
Rainieri
Ramella
Reale
Remondino
Repossi
Reuth Nicolussi
Riboldi
Romani
Rosadi
Rossi Cesare
Rossini
Saitta
Salvadori
Salvaini
Sandroni
Sanna Randaccio
Sarrocchi
Seck
Selmi
Serra
Siciliani
Signorini
Sipari
Spada
Squitti
Stanger
Tamanini
Tassinari
Tinozzi
Tinzl
Tofani
Toggemburg
Tommasi
Torre Andrea
Torre Edoardo
Tortorici
Treves
Trozzi
Tumiati
Tuntar
Vairo
Valentini Luciano
Vallone
Vassallo Ernesto
Veneziale
Ventavoli
Viotto
Visocchi
Walther
Zaccone
Zaniboni
Zanzi
Zegretti
Zucchini

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1483.

Aggiunte e varianti all'ordinamento del corpo R. equipaggi e allo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, sull'ordinamento del C. R. E. e stato giuridico dei sottufficiali della R. marina e sue successive modificazioni;
Vista la legge n. 922 del 29 giugno 1922;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento del C. R. E. e stato giuridico dei sottufficiali della R. marina, approvato con R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e modificato con i Regi decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2328, 11 marzo 1920, n. 347, 14 novembre 1920, n. 1673, 16 dicembre 1920, n. 1834, e 9 febbraio 1922, n. 379, sono apportate le varianti contenute nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

All'articolo 1° nel comma a) dopo le parole « assumendo la ferma » sono aggiunte le altre « di tre ».

Art. 3.

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti comma:

« Il Ministero ha altresì facoltà di ordinare, quando se ne ravvisi la necessità per qualche categoria del C. R. E., arruolamenti volontari a premio con ferma unica di anni 4, fra giovani che compiano il 18° anno nell'anno in cui ha luogo l'arruolamento stesso.

« Ai volontari così arruolati sarà corrisposto un premio di *lire mille* all'atto del congedamento per ultimata ferma. Qualora il volontario venga ammesso alla commutazione della ferma di anni 4 in quella maggiore di anni 6, per proseguire nella carriera militare, non avrà più diritto a tale premio ».

Art. 4.

Al 1° comma dell'art. 4 alla parola « Operai » è sostituita l'altra « Carpentieri ». Nello stesso comma e in tutti gli altri articoli del presente Ordinamento ove sono le parole « forza aerea », le parole stesse sono soppresse.

L'ultimo comma del suddetto articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per i sottufficiali tale passaggio è vietato. Per i sottocapi invece il Ministero della marina può concederlo soltanto in via eccezionalissima per imprescindibili esigenze di servizio ed in ogni modo in misura che annualmente non ecceda l'uno per cento del ruolo dei sottocapi volontari della categoria o specialità nella quale si effettua il trasferimento ».

Art. 5.

All'art. 5, nella tabella indicante la composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della R. marina con quelli del R. esercito, dopo il grado di capo di 2ª classe aggiungere « capo di 3ª classe »; ed in corrispondenza aggiungere « maresciallo ordinario ».

Il 4° capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente: « Per la categoria aiutanti la gerarchia è costituita dai soli gradi di secondo capo anziano, capo di 3ª classe, capo di 2ª classe e capo di 1ª classe ».

Art. 6.

L'articolo 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

Ruoli del personale.

« Ciascuna categoria e specialità ha il proprio ruolo distinto per il personale volontario e per il personale di leva, e ciascun ruolo è distinto per i vari gradi.

« La forza complessiva di ciascuna categoria e specialità viene determinata in relazione alle effettive esigenze di servizio di competenza di ciascuna, ma il numero totale dei sottufficiali non può, in nessun caso, eccedere il 17 per cento della forza totale del C. R. E. annualmente stabilita con la legge del bilancio ».

Art. 7.

Nel 1° comma dell'articolo 8 dopo le parole « con ferma di » è aggiunta la cifra « tre ».

Art. 8.

L'articolo 11 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il militare che ha compiuto il 12° anno di servizio non contrae ulteriore vincolo di ferma e può quindi chiedere in qualunque tempo di essere congedato.

« Può restare alle armi fino a raggiungere il limite massimo per la pensione; è però in facoltà del Ministro su proposta del Comando superiore del C. R. E. e previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'art. 35, di congedare di autorità al termine del 12° anno, o anche in seguito, coloro che diano scarso affidamento di utile rendimento.

« Il Ministro della marina può ritardare il licenziamento chiesto dagli interessati fino ad un anno dal giorno in cui l'istanza relativa fu presentata.

« Il Ministro della marina ha poi facoltà, per gravi ragioni militari e previa approvazione del Consiglio dei Ministri, di sospendere per un determinato periodo la concessione di tali congedamenti, anche limitatamente ad una o più categorie o specialità ».

Art. 9.

Al 2° comma dell'articolo 13 dopo le parole « per ultimarvi la ferma contratta » sono aggiunte le altre « ma gli allievi meccanici saranno trasferiti sempre nella categoria fuochisti ».

Nell'ultimo comma di detto articolo dopo le parole « compiuto con esito favorevole il 2° corso » sono aggiunte le altre « ed un tirocinio pratico di tre mesi a bordo di una nave armata ».

Art. 10.

Il 2° comma dell'articolo 15 è abrogato e sostituito dal seguenti:

Le promozioni a secondo capo ed a secondo capo anziano sono effettuate con determinazione del Comando superiore del C. R. E.; quelle a capo di 3ª classe con decreto Reale e quelle a capo di 2ª e di 1ª classe con decreto ministeriale.

I provvedimenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del successivo articolo 23 saranno presi con decreto Reale se trattisi di capi di 1ª, 2ª e 3ª classe, con decreto ministeriale se si tratti di secondi capi e secondi capi anziani, mentre quello di cui al n. 1 di detto articolo 23 sarà preso dall'autorità che amministra il sottufficiale, e quello di cui al n. 6 con decreto Reale.

Tutti i suddetti provvedimenti saranno sempre pubblicati all'ordine del giorno del Comando superiore del C. R. E.

Art. 11.

All'articolo 18 dopo le parole « nei limiti dei posti disponibili » sono aggiunte le altre « mediante concorso ».

Art. 12.

L'articolo 19 è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 22 è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli impieghi ai quali il sottufficiale della R. marina può aspirare secondo l'art. 20 sono i seguenti:

a) negli uffici e servizi dipendenti dal Ministero della marina:

1° Tutti i posti di applicato e metà di quelli di disegnatore;

2° Un terzo dei posti di assistente tecnico del Genio militare per la marina.

All'assegnazione di detti impieghi provvede il Ministero della marina;

b) in tutte le amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed escluse quelle della Guerra e della Marina.

Un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali o futuri.

Una parte proporzionale dei posti di cui alla lettera *b*) dovrà devolversi ai sottufficiali della R. marina in concorso con quelli dell'esercito e col personale civile delle predette amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi.

Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di un sottufficiale a due civili ed alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

All'assegnazione degli impieghi di cui alla lettera *b*) provvede il Ministero della guerra.

In mancanza di sottufficiali idonei agli impieghi suddetti, i posti ad essi spettanti potranno essere occupati da mutilati ed invalidi di guerra che posseggono i requisiti necessari, e se dopo ciò rimanessero ancora posti vacanti, questi potranno venire assegnati a borghesi con le norme in vigore.

Art. 14.

L'ultimo comma dell'articolo 23 è abrogato.

Art. 15.

Nel 1° comma dell'articolo 24 alle parole « da non oltre due anni » sono sostituite le altre « da non oltre quattro anni ».

Alla dicitura dell'ultimo comma, dopo le parole « tre mesi », è sostituita la frase seguente: « oltre i tre mesi perderanno il 0.5 per cento per ogni mese di ulteriore ritardo alla riammissione ».

Art. 16.

All'articolo 27, nella intestazione, le parole « capo di 2ª classe » sono sostituite da quelle « capo di 3ª classe » e le parole « Avanzamento per prolungata anzianità dei sottocapi e secondi capi anziani » sono soppresse.

Nel testo dello stesso articolo ogni volta che ricorrono le parole « capo di 2ª classe » s'intendano sostituite con quelle « capo di 3ª classe ».

Il penultimo ed ultimo comma di detto articolo sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« I sottocapi e i secondi capi anziani che abbiano per due volte rinunziando a frequentare il corso non potranno più esservi ammessi ».

« I sottufficiali e sottocapi dichiarati non idonei, saranno scrutinati una seconda volta quando si compila il successivo quadro annuale di avanzamento, a distanza di almeno 10 mesi. Quelli giudicati non idonei anche nel 2° scrutinio non potranno ottenere avanzamento e rimarranno in servizio col loro grado fino ad eliminazione ».

Art. 17.

L'articolo 28 è abrogato e sostituito dal seguente:

Norme generali per l'avanzamento — Condizioni di idoneità — Permanenza nei gradi.

L'avanzamento ha luogo per categorie e specialità con promozioni successive da un grado a quello immediatamente superiore. Non possono essere concessi gradi onorari.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici e non possiede le condizioni stabilite dal presente decreto.

L'idoneità viene determinata secondo le norme dettate dal presente decreto e le modalità stabilite dal regolamento per la sua applicazione.

L'avanzamento dei sottufficiali della R. marina e dei militari del C. R. E. di qualsiasi categoria e specialità può essere ordinario (ad anzianità o a scelta) o straordinario (a scelta eccezionale o per merito di guerra). Esso è regolato dalle disposizioni del presente decreto e dalle norme dettate dal regolamento per la sua applicazione.

Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il sottufficiale o militare del C. R. E. deve essere capace di bene esercitare in ogni circostanza le funzioni del grado a cui aspira. Perciò, oltre ad avere la voluta attitudine fisica ed intellettuale, deve:

a) avere buona condotta sia in servizio che privata;

b) possedere le qualità militari e marinaresche e la coltura professionale richiesta per il grado a cui aspira nella propria categoria;

c) avere perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai vari regolamenti e delle varie istruzioni pel grado superiore, in relazione alle funzioni speciali che potrebbe essere chiamato a disimpegnare in seguito alla promozione.

La permanenza in ciascun grado per l'avanzamento ordinario è determinata come segue:

da comune di 1ª classe a sottocapo, un anno;

da sottocapo a secondo capo, 4 anni;

da secondo capo a secondo capo anziano, un anno (senza scrutinio di idoneità);

da secondo capo anziano a capo di 3ª classe, 7 anni;

da capo di 3ª classe a capo di 2ª classe, 3 anni.

Le promozioni non potranno essere concesse prima del compimento dei periodi di tempo sopra indicati, salvo le eccezioni stabilite nell'art. 33.

I capi di 2ª classe potranno conseguire la promozione al grado superiore solamente nei limiti dei posti disponibili per ciascuna categoria negli organici stabiliti per i capi di 1ª classe. Tali organici sono stabiliti in base alle esigenze di servizio ed approvati con decreto del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze. L'avanzamento in parola avrà luogo col solo criterio della scelta e lo scrutinio relativo sarà esteso a tutti i capi di 2ª classe che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado ed il periodo d'imbarco di cui al successivo art. 29.

Art. 18.

Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente art. 28 *bis*

Avanzamento dei capi di 1ª classe.

Per la promozione dei capi di 1ª classe a sottotenente del C. R. E. è richiesta una permanenza minima nel grado di un anno.

L'avanzamento dei capi di 1ª classe a sottotenente del C. R. E. viene effettuato, col solo criterio della scelta, fra quei capi di 1ª classe che abbiano superato gli esami prescritti dal Regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Ogni anno il Ministero, in relazione alle vacanze prevedibili nel grado di sottotenente del C. R. E., che saranno da esso determinate, stabilirà il numero dei capi di 1ª classe da chiamarsi agli esami, secondo l'ordine di anzianità del rispettivo ruolo, per ciascuna categoria e specialità. Tale numero sarà stabilito in modo che il Consiglio superiore di Marina, costituito in Commissione di avanzamento, possa scrutinare un numero di capi di 1ª classe doppio di quello da inscriversi nel quadro di avanzamento ed, in ogni caso, non inferiore a 4.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento i capi di 1ª classe che, invitati a presentarsi agli esami, vi rinuncino per due volte consecutive, a distanza di almeno 10 mesi, o che, per due volte, alla distanza di almeno 10 mesi, siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente.

Art. 19.

L'art. 29 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per concorrere all'avanzamento i militari del C. R. E. debbono aver compiuto i periodi minimi d'imbarco indicati nella seguente tabella:

AVANZAMENTO	CATEGORIE E SPECIALITÀ: MARINAI (salvo la specialità sussistenza), TIMONIERI, CANNONIERI, TORPEDINIERI (salvo le specialità indicate nell'ultima colonna), MECCANICI, CARPENTIERI	MARINAI (specialità sussistenza), FURIERI	RADIOTELEGRAFISTI, AIUTANTI	INFERMIERI	TROMBETTIERI	TORPEDINIERI (Artefici, Minatori, Minatori-palombari), MUSICANTI, SEMAFORISTI, FUOCHISTI, di cui all'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.
da sottocapo a 2° capo	2 anni	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe e sottocapo	1 anno	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe e sottocapo	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe e sottocapo	Nessun periodo d'imbarco
da 2° capo anziano a capo di 3ª classe	3 anni, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano	2 anni, complessivamente nei gradi di sottufficiale	1 anno, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano	1 anno, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano		
da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe	2 anni, complessivamente nei gradi di capo di 3ª classe o capo di 2ª classe		2 anni, complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe	1 anno, complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe		
da capo di 1ª classe a sottotenente del corpo R. equipaggi	3 anni, complessivamente nei gradi di capo di 2ª classe e di 1ª classe					

L'imbarco per l'avanzamento deve essere effettuato su navi in armamento, armamento ridotto o riserva, oppure su navi non appartenenti alla Regia marina con missione concernente il servizio di Stato.

L'imbarco di più lunga durata costituisce un importante titolo per la promozione.

I militari imbarcati, i quali vengono sbarcati all'estero per missione di Regio servizio, sono, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, considerati come rimasti a bordo delle loro navi per tutto il tempo della missione, salvo i casi per i quali il Ministero creda disporre diversamente.

Art. 20.

Nel 1° capoverso dell'art. 30 alle parole « Capo di 2ª classe » sono sostituite quelle « Capo di 3ª classe » e dopo le parole « nel grado di 2° capo anziano » sono aggiunte le altre « ed abbiano seguito con esito favorevole i corsi di istruzione prescritti per il loro grado dall'art. 27 ».

Allo stesso art. 30 è poi aggiunto il seguente comma:

« Resta ferma la disposizione del decreto Luogotenziale 26 agosto 1917, n. 1439, a tenore del quale l'art. 26 della legge 6 marzo 1898, n. 59 ed il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 571 (promozione a scelta eccezionale) sono applicabili anche ai capi di 1ª classe.

Art. 21.

L'art. 31 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei musicanti fino al grado di capo musicante di 2ª classe è regolato come quello dei militari delle altre categorie. I capi musicanti di 2ª classe possono essere promossi di 1ª classe soltanto in seguito a concorso da bandire volta per volta in relazione alle esigenze di servizio.

« Quando tale concorso non dia i risultati stabiliti, sarà indetto altro concorso per i posti rimasti vacanti, fra borghesi, nonchè fra musicanti della Regia marina e del R. esercito di qualsiasi grado che abbiano almento tre anni di servizio effettivo nella categoria musicanti ».

Art. 22.

L'art. 32 è abrogato.

Art. 23.

All'art. 33 le parole « nonchè per l'avanzamento ritardato (anzianità prolungata) di cui all'art. 32 » sono soppresse.

Art. 24.

Il primo periodo del 2° comma dell'art. 34 è soppresso.

Art. 25.

L'art. 35 è abrogato e sostituito dal seguente:

La Commissione di avanzamento è costituita permanentemente presso il Comando Superiore del C. R. E. come segue:

il Comandante Superiore del C. R. E., presidente;

due capitani di Vascello, membri;

due Capitani di Fregata o di Corvetta, membri;

un ufficiale Superiore Commissario, membro e segretario.

A parità di voti la deliberazione s'intende presa a favore del candidato.

Per l'avanzamento dei militari delle categorie fuochisti, meccanici, assistenti del Genio navale, infermieri, furieri e specialità sussistenze, un capitano di vascello ed un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori di grado corrispondente, macchinisti per i meccanici ed i fuochisti, del Genio navale per gli assistenti del Genio navale, medici per gli infermieri, e commissari per i furieri e per i militari della specialità sussistenze.

Il presidente ha facoltà di costituire sotto commissioni presiedute da capitani di vascello; di ciascuna sottocommissione deve sempre far parte un ufficiale commissario in qualità di membro e segretario con voto. Però le deliberazioni per l'avanzamento ai gradi di Capo di 3ª, 2ª e 1ª classe e quelle per l'avanzamento a scelta eccezionale o per merito di guerra dovranno essere prese collegialmente dalla Commissione come sopra è detto.

La procedura da seguirsi dalla Commissione di avanzamento sarà stabilita dal regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 26.

Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente articolo 35-*bis*:

« I quadri di avanzamento sono compilati dalla Commissione di cui all'articolo precedente normalmente nell'ultimo trimestre dell'anno solare e comprendono i militari che a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo verranno a trovarsi nelle condizioni di anzianità prescritte per conseguire l'avanzamento.

Sono però consentiti quadri di avanzamento suppletivi in qualsiasi periodo dell'anno, quando si rendano necessari.

I quadri sono distinti per ciascun grado e per le singole categorie e specialità. Essi divengono esecutivi dalla data di pubblicazione all'ordine del giorno del Comando Superiore del C. R. E.

Nessuno può conseguire la promozione se non è compreso nel quadro di avanzamento ».

Art. 27.

Nel 4° capoverso dell'articolo 37 è aggiunta la parola « imprescindibili » dopo la parola « ragioni ».

Art. 28.

L'articolo 39 è abrogato e sostituito dal seguente: *Promozione a sotto capi dei militari di leva.*

I comuni di 1ª classe di leva possono essere promossi al grado di sotto capo quando abbiano compiuto 12 mesi di servizio, dei quali almeno quattro con la classifica di comune di 1ª classe. Però i marinai scelti provenienti dagli allievi nocchieri possono essere promossi sotto nocchieri dopo nove mesi di servizio, dei quali almeno quattro con la classifica di scelto.

La promozione a sotto capo può essere concessa anche ai comuni di 1ª classe che hanno già oltrepassato i 12 mesi di servizio, ma non hanno ancora superato i 18 mesi.

Le suddette promozioni, previo parere di apposita Commissione da costituirsi sulle navi e presso i servizi a terra, sono effettuate a cura dell'Autorità e con le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione del presente decreto, nei limiti dei fabbisogni determinati dalle rispettive tabelle con divieto assoluto di oltrepassare tali limiti.

Tale limitazione non riguarda però le promozioni a sotto nocchiere dei marinai provenienti dagli allievi nocchieri.

Art. 29.

L'articolo 39-*bis* è abrogato e sostituito dal seguente:

Reclute di leva in possesso di laurea o diploma.

La legge sulla leva marittima stabilisce le norme per la classifica, l'avanzamento e l'ammissione ai corsi per ufficiali di complemento della R. marina delle reclute che all'atto dell'arruolamento nel C. R. E. si trovano in possesso del diploma di capitano marittimo, macchinista navale e costruttore navale rilasciato da un R. Istituto nautico, o di lauree rilasciate da RR. Università di studi, o di titoli equipollenti.

I militari di cui al presente articolo che hanno ottenuto la promozione a secondo capo, se desiderano proseguire nella carriera, possono commutare la loro ferma in quella di 6 anni, conservando il loro grado, purchè a giudizio della Commissione di avanzamento, siano riconosciuti ottimi sotto ogni riguardo e vi siano posti disponibili nei ruoli.

Art. 30.

L'articolo 39-*ter* è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 39-bis: *Reclute in possesso di speciali titoli di studio.* Le reclute di leva che all'atto dell'arruolamento si trovino in possesso del certificato di licenza ginnasiale o del passaggio dal 2° al 3° corso d'Istituto tecnico o nautico o titolo equivalente, oppure di licenza rilasciata da una scuola industriale concernente mestieri corrispondenti a servizi propri di alcune categorie del C. R. E., saranno classificate, compatibilmente con le esigenze del servizio, allievi nelle categorie e specialità da loro indicate, purchè ne abbiano le necessarie attitudini, con la caratteristica T. S.

Tale caratteristica è concessa esclusivamente dal Comando superiore del C. R. E. al quale le singole autorità debbono trasmettere le domande di ciascun militare con la indicazione della categoria e specialità prescelta, unendo a corredo il titolo di studio ed esprimendo il proprio parere circa l'assegnazione alla categoria e specialità.

Dopo un tirocinio pratico di 4 mesi a bordo o a terra i militari T. S., se riconosciuti idonei, saranno classificati comuni di 1ª classe a cura dell'Autorità alla dipendenza della quale hanno compiuto il tirocinio, e della concessa classifica sarà data comunicazione al Comando superiore del C. R. E. per la sanzione.

I comuni di 1ª classe T. S. dopo 8 mesi di servizio, di cui almeno tre in tale classifica, potranno conseguire, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento prevista dall'articolo 35 del presente decreto, la promozione a sottocapo con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

I sottocapi T. S. al termine della ferma di leva, se riconosciuti idonei, potranno conseguire l'avanzamento al grado di secondo capo, che però non sarà loro conferito se non all'atto del congedamento, con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Nessuna indennità vestiario sarà corrisposta ai suddetti militari per il nuovo grado, e le indennità di viaggio per raggiungere il nuovo domicilio saranno conteggiate nella misura stabilita per i sotto capi.

I sotto capi T. S. possono ottenere la commutazione della ferma di leva in quella maggiore di 4 o 6 anni conservando il grado: in tal caso essi concorreranno all'avanzamento al grado superiore con le norme in vigore per il personale volontario.

Per poter fruire delle agevolazioni concesse dal presente articolo, le reclute suddette debbono esibire il titolo di studio all'atto dell'arruolamento, ed in ogni modo non oltre il 15° giorno di servizio militare, trascorso il quale termine di tempo, esse perderanno il diritto ad essere classificate T. S.

Art. 31.

L'art. 39-*quater* è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 39-*quater*. — La disposizione dell'art. 39-*ter* entrerà in vigore al 1° gennaio 1923; agli inscritti di leva che a quella data si troveranno già in servizio, continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti.

Art. 32.

L'articolo 42 è abrogato e sostituito dal seguente:

Paghe per i secondi capi e secondi capi anziani.

I secondi capi ed i secondi capi anziani hanno l'assegno giornaliero stabilito con la tabella C annessa al R. decreto-legge 22 ottobre 1922, n. 1402.

Stipendi dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Gli stipendi dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe risultano, in relazione al grado ed agli anni di servizio da loro compiuti, dalla tabella C annessa al R. decreto-legge 22 ottobre 1922, n. 1402, che è modificata come segue:

Anni	Capi di 3ª classe	Capi di 2ª classe	Capi di 1ª classe
6	4800	—	—
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	5300	5800	—
11	—	—	—
12	—	—	6800
13	—	—	—
14	5800	6300	—
15	—	—	—
16	—	—	7600
17	6300	6800	—
18	—	—	—
19	—	7300	8200
20	—	—	—
21	—	—	—
22	—	—	8800
23	—	—	—
24	—	—	—
25	—	—	9400
26	—	—	—
27	—	—	10000
28	—	—	—
29	—	—	10500
30	—	—	—
31	—	—	—
32	—	—	—

Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe è soggetto a tutte le ritenute stabilite per lo stipendio degli ufficiali e sono ad esso applicate anche tutte le disposizioni che si riferiscono agli stipendi in genere per quanto riguarda la riduzione o perdita di essi.

Art. 33.

Il primo comma dell'art. 43 è modificato come segue:

« Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe può essere ridotto ai tre quinti o alla metà, o può non essere corrisposto, nei seguenti casi ».

L'ultimo comma dell'art. 43 è modificato come segue:

« Infine non compete lo stipendio, o viene ridotto alla metà ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in licenza straordinaria per concessione riservata al Comando superiore del Corpo R. equipaggi, secondo che questo stabilirà al momento delle concessioni ».

Art. 34.

L'art. 44 è abrogato.

Art. 35.

All'art. 45-*bis* è aggiunto il seguente comma:

« La decorrenza del soprassoldo sarà fissata dal primo del mese successivo a quello in cui il militare è stato ammesso al suddetto beneficio.

Art. 36.

All'art. 52 sono aggiunti i seguenti comma:

« Tale indennità non è cumulabile con la gratificazione di fine ferma, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

In caso di morte il suddetto trattamento è devoluto esclusivamente alla vedova ed agli orfani con le norme vigenti in materia di liquidazione di pensione o indennità.

Allorchè un sottufficiale congedato senza diritto a pensione venga riammesso in servizio a norma dell'art. 24, sarà provveduto al ricupero della somma da lui percepita quale premio. La restituzione avverrà mediante ritenute mensili sugli averi dell'interessato, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni ».

Art. 37.

All'art. 55 sono aggiunti i seguenti comma:

« I sottufficiali invalidi sono inscritti in apposito ruolo secondo il grado e l'anzianità, cessando di figurare nel ruolo della propria categoria.

Essi continueranno a percepire lo stipendio e gli altri assegni dovuti al grado che rivestono, ma non potranno ottenere nè promozioni, nè la rafferma.

I sottufficiali invalidi sono destinati, in ragione della loro attitudine, a disimpegnare i servizi seguenti ed altri analoghi: capo portinaio, capo ordinanza, guardiano, postino, scritturale, consegnatario di materiali, viveri o vestiario.

Art. 38.

L'art. 58 è abrogato salvo la parte riguardante l'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe, e sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'art. 28 del presente decreto saranno applicate integralmente ai militari che hanno conseguito il grado di sotto capo dal 1° gennaio 1920 in poi.

Per i militari promossi sotto capi prima del 1° gennaio 1920 saranno osservate le norme seguenti:

Per la promozione dei capi di 2ª classe a capo di 1ª classe continueranno ad avere vigore fino al 1° gennaio 1924 le disposizioni stabilite dall'art. 58 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988 e sue successive modificazioni: dal 1° gennaio 1924 saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 28.

I capi di 3ª classe, nell'anno in cui compiono il sedicesimo anno di servizio militare effettivo, purchè idonei, sono promossi capi di 2ª classe indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di capo di 3ª classe e dal periodo minimo di imbarco, purchè compresi nel primo terzo del ruolo.

Allorquando, nel ruolo, i capi di 3ª classe con 16 anni di servizio effettivo sono preceduti da altri che non siano in condizioni di essere promossi, la promozione dei primi sarà effettuata soltanto quando la Commissione di avanzamento riconosca ad unanimità in essi qualità così cospicue da renderli meritevoli di ottenere avanzamento prima di sottufficiali che hanno maggiore anzianità di grado.

Il Ministero, in relazione alle esigenze del servizio e alle condizioni di avanzamento dei militari delle varie categorie, ha facoltà di promuovere, se idonei e purchè compresi nel primo quinto del ruolo, i capi di 3ª classe quando compiono almeno 13 anni di servizio effettivo e risultino promossi tutti i pari grado idonei che li precedono nel ruolo.

I secondi capi anziani, nell'anno in cui compiono 13 anni di servizio effettivo, purchè idonei sono promossi capi di 3ª classe indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di secondo capo anziano, purchè compresi nel primo terzo del ruolo ed abbiano seguito con esito favorevole il corso di perfezionamento di cui all'art. 27.

Il Ministero, in relazione alle condizioni di avanzamento dei militari delle varie categorie ed alle esigenze del servizio, ha facoltà di promuovere, se idonei e purchè compresi nel quinto del ruolo, i secondi capi anziani quando compiono 10 anni di servizio effettivo ed abbiano seguito con risultato favorevole il corso di perfezionamento prescritto dall'art. 27.

I capi di 3ª classe ed i secondi capi anziani che ottennero l'avanzamento a scelta eccezionale o per merito di guerra, sono, purchè idonei, promossi al grado superiore, anche se non posseggono tutte le condizioni stabilite dal presente articolo, quando un pari grado che li segue nel ruolo sia promosso al grado superiore in base alle disposizioni dei comma precedenti del presente articolo. I capi di 2ª classe che siano nelle stesse condizioni possono essere scrutinati quando lo sia un pari grado che li segua nel ruolo.

Il Ministero ha facoltà di promuovere in relazione alle esigenze di servizio i sottocapi idonei che contino complessivamente 6 anni da comune di 1ª classe e da sottocapo.

Le promozioni ordinarie in base alle disposizioni del presente articolo saranno fatte con riserva di anzianità.

Agli effetti dell'avanzamento il servizio militare effettivo si computa all'età di 17 anni compiuti per coloro che appartenevano al corpo Reali equipaggi prima di tale data, e dalla data di arruolamento per i militari che assunsero servizio dopo il 17° anno di età. Non è ammessa nessuna diminuzione in detto periodo, per navigazione, campagne di guerra, ecc.

Il primo terzo ed il primo quinto del ruolo previsti dal presente articolo sono quelli risultanti all'atto dello scrutinio.

Gli assistenti del Genio navale che non hanno voluto essere trasferiti nella nuova categoria del Corpo R. equipaggi come assistenti del Genio navale, seguiranno a far parte del ruolo transitorio, fino ad estinzione, regolato con le norme per essi attualmente vigenti.

Art. 39.

L'articolo 60 è abrogato.

Art. 40.

Le attribuzioni e le facoltà conferite dal presente decreto al Ministro della marina possono essere delegate, con decreto Ministeriale, al Comando superiore del Corpo R. equipaggi.

Art. 41.

Con R. decreto le disposizioni contenute nel predetto R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, sull'ordinamento del Corpo R. equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della R. marina e le modificazioni ad esso apportate con Regi decreti successivi, comprese quelle contenute nel presente decreto, saranno raccolte in testo unico.

Art. 42.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1510.
Riordinamento dell'imposta generale sul consumo del vino.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto per il riordinamento dell'imposta generale sul consumo del vino.

SIRE,

Quando imperiose necessità del pubblico Erario indussero il Governo a tassare il consumo generale del vino, il sistema di imposizione, all'uopo istituito, fu basato sui seguenti due caposaldi:

1° Accertamento della materia imponibile al momento della produzione presso ciascun produttore;

2° Applicazione della relativa imposta su tutto il vino, senza alcuna esclusione od eccezione, a carico dello stesso produttore e percezione di essa in di lui confronto a prefissate scadenze, mediante ruoli esecutivi, dati in riscossione agli esattori delle imposte dirette, libero il produttore di rivalersi per proprio conto dell'onere del tributo sul prezzo di vendita del vino.

Questo sistema, adottato col decreto legge 2 settembre 1919, numero 1635, non incontrò l'approvazione dei viticoltori, eccependo costoro che in siffatta guisa, essi dovessero pagare il tributo, ancorchè non avessero venduto il vino e che perciò detto tributo risolvevasi in un aggravio dell'imposta prediale, il quale ingiustamente veniva a colpire i soli terreni vitati, mentre ne andavano immuni quelli adibiti ad altre culture.

Altre minori obbiezioni furono sollevate per non essersi consentito alcun esonero per il vino destinato al consumo famigliare dei diretti coltivatori della vite e per la mancata concessione dell'esenzione al vino esportato all'estero.

Eliminate le obbiezioni di minor conto con le provvidenze adottate coi decreti-legge 9 ottobre 1919, n. 1889 e 24 novembre 1919, n. 2170, rimase in campo la più importante, di carattere fondamentale, che si cercò dapprima di superare facendo rilevare agli interessati che l'imposta, per quanto accertata all'atto della produzione e resa esi-

gibile in confronto del produttore a scopo di maggiore semplicità e facilità, non cessava tuttavia di essere sostanzialmente una imposta sul consumo, ricadendo essa in fatto, per naturale legge economica, sul compratore, mercè la rivalsa esercitata dal produttore stesso sul prezzo di vendita.

Non di meno, fu trovato consono all'indole del tributo il voto, da più parti manifestato, perchè l'onere dell'imposta fosse trasferito dalla produzione al consumo.

Si passò così al regime del R. decreto-legge 18 agosto 1920, numero 1183 ed al successivo regolamento legislativo 17 luglio 1921, n. 975, tuttora in vigore, secondo i quali, pur restando fermo l'accertamento della materia imponibile in confronto dei produttori, furono dichiarati debitori principali dell'imposta i compratori del vino e fu disposto che questa dovesse pagarsi al momento di ogni singola vendita mediante versamento all'ufficio postale, salvo l'obbligo del produttore di soddisfare alla fine di ogni annata vinicola la quota di tributo eventualmente non soddisfatta alla vendita del vino ed inoltre quella corrispondente al vino consumato direttamente in proprio e dai famigliari.

Senonchè, anche il nuovo metodo non poteva risultare scevro di inconvenienti, in quanto che il ricercare la materia imponibile sul consumo obbliga l'Amministrazione a seguire la materia stessa nei suoi trapassi dal produttore ai consumatori e a tener apposito conto per ciascun produttore, il che non può farsi senza inevitabili intralci al commercio del vino da un lato e dall'altro senza gravi e complesse formalità per l'Amministrazione stessa.

Peraltro, pur in mezzo a gravi difficoltà, il metodo attualmente in vigore ha dato risultati finanziari soddisfacenti, che possono essere superati se, com'è negli intendimenti dell'Amministrazione, il congegno venga opportunamente semplificato e rinvigorito.

L'esperimento durato oramai per tre successivi raccolti ha dimostrato che l'ordinamento attuale dell'imposta, pur rispondendo in massima all'interesse dell'Amministrazione, è in alcune parti troppo complicato e laborioso.

Ciò si verifica particolarmente per l'accertamento della materia imponibile, per la tenuta dei conti dei produttori e per l'applicazione della parziale franchigia consentita ai piccoli produttori.

Tutti questi problemi sono stati profondamente studiati dall'Amministrazione ed opportune provvidenze sono state apprestate per risolverli adeguatamente.

Dato il numero rilevantissimo di produttori di vino, l'accertamento della materia imponibile presenta gravi difficoltà, alle quali, per quanto volenteroso, non può far fronte da solo il Corpo della R. guardia di finanza, sia per la scarsa disponibilità di militi, sia per la poca conoscenza che questi hanno delle singole località; mentre l'interesse dell'Erario esige che le verifiche del prodotto tassabile siano eseguite con rapidità e nel più breve tempo per ridurre al minimo le evasioni al tributo e le contestazioni relative agli accertamenti.

Nè l'esperimento fatto negli anni 1919 e 1920 consiglia di riaffidare interamente il servizio di accertamento alle aziende comunali, le quali, pur essendo utilissime per la maggiore conoscenza dei contribuenti e della relativa materia imponibile, non sempre riescono a disimpegnare il servizio stesso con la desiderabile puntualità o per difetto di adeguate organizzazioni e per altri motivi.

Tutto ben considerato, appare partito preferibile quello di far ricorso ad un sistema misto, secondo il quale concorrerebbero all'accertamento del prodotto tassabile, sotto la direzione e sorveglianza degli uffici tecnici di finanza, le aziende locali daziarie, che offrano sufficienti garanzie di regolare e puntuale servizio, e dove queste facciano difetto, gli uffici tecnici continueranno ad avvalersi dei militari della R. guardia di finanza.

In questo modo si avrà a disposizione, al momento opportuno, una quantità di agenti tale da rendere possibile la esecuzione delle verifiche del prodotto con la maggiore prontezza ed efficacia, e ciò senza che lo Stato debba per siffatto scopo assumere altro numerosissimo personale proprio, cosa per nulla conveniente ed assolutamente da evitare anche perchè, trascorso il breve ciclo delle verifiche, il detto personale resterebbe pressochè inutilizzato.

Si è dovuto inoltre considerare che, mentre i Comuni sono esclusi da ogni compartecipazione al provento dell'imposta, non può tuttavia farsi a meno dell'opera loro per certi compiti, i quali, sebbene di carattere formale, come il ricevimento delle denunzie, la pubblicazione delle matricole e le notificazioni degli svariati atti concernenti l'applicazione del tributo, riescono abbastanza onerosi, dato specialmente il ragguardevolissimo numero dei contribuenti all'imposta.

Epperò allo intento di sedare le vive e non giustificate rimostranze mosse dai Comuni, od a meglio stimolare il solerte adempimento delle mansioni stesse, appare equo e rispondente altresì agli interessi dell'Amministrazione di stabilire a loro favore ed a titolo di rimborso di spesa uno speciale compenso a *forfait*, in ragione di lire due per ciascuno dei produttori iscritti nelle rispettive matricole, il quale sarà corrisposto all'infuori del particolare compenso dovuto a quei Comuni che, oltre ai compiti ora ricordati, si assumeranno quello ben più importante dello accertamento della materia imponibile.

La parziale esenzione a beneficio dei piccoli agricoltori che non producono più di 50 ettolitri di vino, i quali sono attualmente liberi da imposta per il consumo proprio e della famiglia sino alla concorrenza di un ettolitro per ciascun membro della famiglia di età superiore a 15 anni, presenta gravi difficoltà nella sua applicazione.

A parte che tale esenzione trova teoricamente assai scarsa giustificazione in una imposta di natura reale che intende colpire la generalità del consumo, essa così, come è ora congegnata, è fonte di innumerevoli controversie e procura grande lavoro ai Comuni ed agli uffici finanziari, per le conseguenti necessarie indagini che questi debbono compiere circa la situazione famigliare di ogni singolo produttore.

Per attenuare i rilevati inconvenienti si è perciò ritenuto necessario di rivedere le modalità dell'esenzione, rendendole più semplici e di più facile applicazione.

Ciò si ottiene concedendo la esenzione dall'imposta, per il vino destinato esclusivamente al consumo famigliare, sino a concorrenza di cinque ettolitri a favore dei piccoli produttori, se la produzione non eccede i 20 ettolitri e riducendola a tre ettolitri quando la produzione ecceda i 20 e non superi i 40 ettolitri, limite estremo entro cui competerà il beneficio dell'esenzione e che appare abbastanza largo per comprendervi tutti i piccoli coltivatori della vite.

Il criterio adottato, di far pagare l'imposta ai compratori del vino al momento di ciascun acquisto, obbliga l'Amministrazione a tenere un conto per ogni produttore allo scopo di annotarvi i versamenti d'imposta, via via eseguiti all'atto di ciascuna vendita di vino.

E' questa la maggiore complicazione dell'ordinamento attuale, perchè le operazioni di cui trattasi, mentre ricorrono in numero rilevantissimo, esigono una precisione assoluta che si è dovuto constatare quasi irraggiungibile nella pratica, anche perchè facilissimi sono gli errori nella redazione dei bollettini di versamento da parte degli uffici postali, cui è commesso il compito della esazione, e spesso per colpa degli stessi contribuenti, i quali forniscono indicazioni inesatte.

Da ciò deriva un numero grandissimo di contestazioni e di reclami ed un ingente cumulo di lavoro, che gli uffici finanziari non riescono a smaltire se non con rilevante dispendio e con fortissimi ritardi, il che ingenera un pressochè continuo ed intollerabile stato di perturbamento nel servizio del tributo con gravissimo danno agli interessi erariali.

Rimedio radicale ed efficace, in siffatte condizioni di cose, sarebbe certamente quello di ritornare al metodo iniziale di tassazione a carico esclusivamente dei produttori, mediante ruoli dati in riscossione agli esattori delle imposte.

Ma d'altro lato non si possono nè si devono dimenticare le vivacissime resistenze opposte a simile metodo ed i voti, quasi unanimi, pur di recente espressi dagli interessati, perchè sia conservato al tributo il carattere di imposta sul consumo; ond'è che l'Amministrazione, tutto ben vagliato e ponderato, ha ravvisata l'opportunità di ricorrere ad un sistema intermedio, che il detto carattere procura di mantenere, pur apportando al congegno d'imposizione ragguardevoli miglioramenti e semplificazioni.

Secondo tale sistema gli attuali versamenti singoli dell'imposta, ad ogni vendita di vino, saranno sostituiti *da versamenti bimestrali, da eseguirsi da ciascun produttore o commerciante all'ingrosso, in corrispondenza al vino venduto o comunque consumato entro ciascun bimestre.* All'uopo è bensì espressamente dichiarato che l'onere dell'imposta fa carico ai singoli compratori del vino, ma spetta al produttore o al commerciante all'ingrosso di esigerne l'ammontare dai compratori ad ogni vendita, per poi effettuarne il complessivo versamento all'ufficio postale alle fissate scadenze bimestrali, restandone egli comunque responsabile di fronte all'Erario, secondo quanto già è stabilito dalle disposizioni in vigore.

Naturalmente vengono fissate opportune garanzie e sanzioni per assicurare la puntuale esecuzione dei versamenti da parte dei produttori e dei commercianti all'ingrosso che da costoro acquistino il vino ad imposta sospesa, ed in prima linea il diritto della finanza di verificare periodicamente le loro cantine e depositi.

Per questa modificazione, che lascia, del resto, aperta la via alla soluzione più radicale della riscossione per ruoli esecutivi, ove l'esperienza ne avesse in prosieguo a dimostrare la necessità, permangono, è vero, i conti individuali per ciascun produttore, con le conseguenti liquidazioni annuali a pareggio, previa constatazione delle rimanenze da portarsi in conto dell'annata successiva, ma si ottengono notevolissimi vantaggi sul sistema attuale.

Le anzidette operazioni resteranno, infatti, di gran lunga alleviate e semplificate con ragguardevole risparmio di tempo e spesa, posto che diminuirà di molto il numero dei versamenti di imposta ed il loro accreditamento procederà spedito, in quanto i relativi bollettini saranno facilmente individuati, perchè rilasciati al nome dei soli produttori.

Inoltre, col nuovo metodo, gran parte dei conti alla fine di ogni annata vinicola si chiuderà in pareggio, evitandosi così moltissimi procedimenti per la riscossione di residue quote di imposta.

D'altro canto il compito dei contribuenti rimarrà assai agevolato, mentre il carattere d'imposizione sul consumo non muterà, dappoichè i produttori in nessun caso potranno essere tenuti ad anticipare somme per imposta sul vino, che non risultasse già effettivamente esitato, e ciò a differenza di quanto si rimprovera, in linea principale, al ricordato sistema di esazione per ruoli esecutivi.

Regolate nel modo dianzi esposto le questioni di maggior importanza, non sono stati trascurati altri argomenti minori che si riconnettono all'ordinamento dell'imposta.

Così fu esaminata la convenienza di tassare il vino secondo il prezzo, la qualità o la gradazione alcoolica o quanto meno di stabilire un'aliquota più bassa per i vini deboli o scadenti; ma lo studio profondamente portato sulla questione ha posto in luce difficoltà d'indole varia, praticamente insuperabili, che hanno consigliato di mantenere l'aliquota uniforme per tutti i vini senza eccezione.

Invece è stato chiarito in modo non equivoco che soggetti ad imposta sono tutti i vini, indipendentemente dalla loro genuinità, salvo ad esaminare in separata sede la convenienza di sottoporre ad imposta i vini ottenuti da materie diverse dall'uva; dei pari è stato affermata chiaramente la tassabilità dei secondi vini e vinelli che contengano più del 5 per cento di alcool in volume.

Fu del pari esaminato l'insieme di speciali provvidenze che regolano il movimento delle uve e dei mosti durante il periodo della vendemmia e della vinificazione, ma pur migliorandone il meccanismo, si è riconfermata la necessità di conservare tali provvidenze ad imprescindibile salvaguardia degli interessi erariali e per assicurare altresì una doverosa parità di trattamento tra i contribuenti. Queste stesse considerazioni hanno del pari consigliato di rendere obbligatoria la denunzia delle rimanenze al termine dell'annata vinicola.

Molte altre modificazioni, consigliate dalla esperienza, furono infine introdotte, e di esse meritano di essere segnalate le più semplici e spedite modalità per la concessione dell'esenzione, sotto forma di rimborso dell'imposta già pagata, nei riguardi del vino esportato all'estero e nelle colonie italiane e per il rilascio delle bollette di accompagnamento per i trasporti di uva, mosto e vino nel periodo delle verifiche fiscali; le più chiare e sicure norme per l'applicazione degli abbuoni consentiti in alcuni casi al vino prodotto, a quello destinato all'invecchiamento ed ai vini spumanti; le maggiori facilitazioni concesse all'esercizio del commercio all'ingrosso; la migliore e la più proporzionata commisurazione delle pene pecuniarie in rapporto alla entità delle diverse specie di contravvenzioni; l'assegnazione allo Stato di metà del provento netto delle multe ed ammende; ed infine l'assoggettamento ad una lieve tassa di bollo delle denunzie del prodotto e delle rimanenze a parziale compenso all'Erario della notevole spesa occorrente per le provviste degli stampati.

Passate così in rassegna le maggiori innovazioni e semplificazioni che con l'unito schema di decreto vengono apportate ad un cespite finanziario di rilevante importanza, confida il sottoscritto che Vostra Maestà vorrà degnarsi di munirlo della Sua Augusta firma.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
MATERIA IMPONIBILE ED ALIQUOTA DELL'IMPOSTA.

Art. 1.

A decorrere dalla raccolta dell'anno 1923 l'imposta generale sul consumo del vino è applicata nella misura di lire venti per ettolitro ad intero profitto dello Stato secondo le norme stabilite dal presente decreto.

Le Provincie ed i Comuni non possono aggravare l'imposta predetta con sovraimposizioni a proprio favore.

Spetta tuttavia ai Comuni, in corrispettivo di tutti i compiti ai medesimi obbligatoriamente assegnati dal presente decreto, uno speciale compenso in ragione di lire due per ciascuno dei produttori iscritti nelle rispettive matricole.

Art. 2.

Sono soggetti all'imposta i vini ed i vinelli prodotti nel territorio del Regno o importati dall'estero di qualsiasi qualità, che contengano più del 5 per cento di alcool in volume.

In tutti i casi in cui, a termini del presente decreto, occorra tener conto del rendimento dell'uva o del mosto in vino, questo è calcolato per l'uva in ragione del 65 per cento e per il mosto in ragione del 90 per cento.

Trattandosi di uva appassita destinata pel governo all'uso toscano o per la confezione di vini fini la resa in vino è determinata in ragione del 40 per cento.

Sui vini provenienti dall'estero l'imposta è riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione.

Art. 3.

L'imposta si applica:

1° Alla vendita del vino fatta dal produttore o dal commerciante all'ingrosso direttamente ai consumatori od ai rivenditori al minuto;

2° Al consumo diretto del produttore o del commerciante all'ingrosso.

Sono perciò debitori dell'imposta:

a) i compratori del vino e per essi i produttori diretti e i commercianti all'ingrosso, nei sensi di cui al successivo articolo 22;

b) i produttori diretti del vino e i commercianti all'ingrosso per il consumo proprio e della famiglia, salvo per i primi la detrazione o la esenzione di cui all'art. 7.

TITOLO II.
ESENZIONI.

Art. 4.

Sono esenti dall'imposta i vini che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso vengono esportati all'estero e nelle colonie italiane od inviati alle fabbriche per la distillazione o per la confezione dell'aceto.

Detti vini devono essere scortati al confine o alle fabbriche di spiriti o di aceto da speciale bolletta di spedizione, secondo le modalità da determinarsi dall'Amministrazione finanziaria.

Il certificato di scarico della bolletta di spedizione è rilasciato dalla dogana di confine o dagli uffici finanziari presso le fabbriche di spiriti o di aceto e darà titolo alla corrispondente detrazione sul conto del produttore e del commerciante all'ingrosso.

Trattandosi di esportazione all'estero dovrà, ai fini della suddetta detrazione, essere prodotta anche l'originale bolletta di esportazione.

Art. 5.

Ai commercianti all'ingrosso, i quali avessero già pagata l'imposta sul vino esportato all'estero o nelle colonie italiane, la esenzione, di cui all'articolo precedente, è pure consentita sotto forma di rimborso dell'imposta medesima, nella misura vigente al momento dell'esportazione, ovvero di autorizzazione ad acquistare altro corrispondente quantitativo di vino senza pagamento d'imposta, subordinatamente alle norme ed alle garanzie da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria. Eguale concessione è fatta ai produttori di vino, siano o non commercianti, in rapporto al quantitativo di vino da essi direttamente prodotto e sul quale avessero già per intero pagata la relativa imposta.

La domanda di rimborso dell'imposta o di acquisto di altro vino in esenzione di imposta deve essere presentata, sotto pe-

na di decadenza, entro tre mesi dal giorno dell'effettuata esportazione.

Art. 6.

I produttori ed i commercianti all'ingrosso hanno diritto all'esonero dal pagamento dell'imposta per i vini distrutti o perduti per incendio o per altre cause di forza maggiore, denunziate entro cinque giorni all'Ufficio tecnico di finanza e debitamente giustificate.

La perdita fortuita dei vini spumanti, in conseguenza del metodo della fermentazione in bottiglie, è presuntivamente calcolata nella misura del 2 per cento ed il corrispondente sgravio d'imposta è accordato secondo le norme da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.

Se durante l'anno il vino già accertato agli effetti dell'imposta sia divenuto guasto, così da renderne impossibile il consumo per uso di bevanda, il produttore e il commerciante all'ingrosso possono ottenere l'esonero dal pagamento dell'imposta, previo accertamento degli agenti di finanza e distruzione del vino.

Gli sgravi d'imposta, di cui al presente articolo, sono deliberati dall'Ufficio tecnico di finanza e non sono ammessi per quantitativi inferiori ad un ettolitro.

Art. 7.

Ai piccoli produttori è accordata l'esenzione dall'imposta per il vino ricavato dalle uve dei fondi proprii o tenuti in conduzione e destinato esclusivamente al consumo famigliare.

Si ritengono piccoli produttori quelli in confronto dei quali siasi accertato un quantitativo di vino di nuova produzione non eccedente i 40 ettolitri.

La esenzione è concessa sino a concorrenza di 5 ettolitri se il vino prodotto, e regolarmente denunciato ed accertato ai sensi degli articoli 11 e seguenti, non eccede i venti ettolitri, ed è ridotta a tre ettolitri se la produzione ecceda i venti e non superi i quaranta ettolitri.

Il beneficio di cui sopra cessa di essere applicabile se il vino, anzichè al consumo famigliare, sia destinato alla vendita.

Art. 8.

Non è ammesso alcun altro abbuono, esenzione o detrazione per qualsivoglia causa all'infuori di quelli specificatamente previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

TITOLO III.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

Art. 9.

Entro il termine da stabilirsi dal Ministero delle finanze, tutti i proprietari di vigneti e di terreni vitati, anche quando non siano da essi direttamente coltivati, devono farne al locale Municipio apposita denunzia contenente le seguenti indicazioni:

a) ubicazione ed estensione in superficie delle vigne e dei terreni vitati, siano questi con alberi o senza, e media del raccolto conseguito nell'ultimo triennio;

b) se le vigne o i terreni vitati siano coltivati direttamente dai proprietari oppure se concessi in locazione, mezzadria, masseria o colonia, col cognome, nome, paternità e residenza degli affittuari, mezzadri, massari o coloni.

Tali denunzie nei cinque giorni dalla loro presentazione sono trasmesse dal Municipio all'Ufficio tecnico di finanza, il quale, in base alle medesime, e previ gli opportuni accertamenti e verifiche, forma l'elenco generale per ciascun Comune dei proprietari dei vigneti e dei terreni vitati.

In ogni anno successivo ed entro lo stesso termine sarà parimenti denunziato dai proprietari qualsiasi mutamento di proprietà o di uso dei fondi o cambiamento di affittuari, mezzadri, massari o coloni.

L'Ufficio tecnico di finanza sulla base delle stesse denunzie trasmessegli dai Municipi provvederà all'aggiornamento degli elenchi.

Art. 10.

Entro il termine da stabilirsi dal Ministero delle finanze, tutti i produttori di vino, siano o non proprietari dei fondi da cui il vino proviene, e così pure i commercianti all'ingrosso, devono presentare al locale Municipio una dichiarazione contenente:

a) cognome, nome, paternità e residenza del produttore o del commerciante all'ingrosso;

b) il luogo ed i locali delle cantine e depositi;

c) il numero e la capacità dei vasi vinari di qualunque forma e specie da 25 litri in su.

Le accennate dichiarazioni sono dal Municipio rimesse nei cinque giorni dalla loro presentazione all'ufficio tecnico di finanza, il quale dispone per la identificazione dei locali e dei vasi e per il riscontro della capacità di questi ultimi, che dovrà altresì risultare da contrassegni da apporsi ai medesimi con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Similmente in ciascun anno successivo, ed entro lo stesso termine, dovrà essere denunziato ogni altro nuovo locale di fabbricazione o deposito, coi relativi vasi vinari, e così pure qualsiasi modificazione allo stato riconosciuto dei locali e dei vasi vinari.

Sulla scorta di tali denunzie l'Ufficio tecnico di finanza procederà agli ulteriori accertamenti ed alle occorrenti identificazioni e riscontri.

TITOLO IV.

DENUNZIA E VERIFICAZIONE DEL PRODOTTO.

Art. 11.

Entro il 15 ottobre i produttori, per qualsivoglia titolo e per qualsiasi quantità, di vino o vinello ricavato da uve del raccolto dell'anno in corso, e soggette all'imposta a sensi del precedente articolo 2, devono farne denunzia scritta al locale Municipio, dichiarando:

a) il cognome, nome e paternità del produttore;

b) la qualità e la quantità in ettolitri del vino;

c) il luogo ed i locali nei quali il vino è depositato;

d) la qualità ed il numero dei recipienti nei quali è contenuto;

e) se e per quale quantità il dichiarante abbia anteriormente venduto ad altri uve o mosti o eventualmente vino, indicando le generalità dei compratori e richiamando, in caso di vendita di vino, gli estremi del versamento all'Ufficio postale in prova del già eseguito pagamento dell'imposta a sensi del successivo art. 22;

f) se e per quanta parte il vino dichiarato fu prodotto con uve o mosti acquistati da terzi e se eventualmente della quantità di vino dichiarata una parte, e in quale misura, sia costituita da vino acquistato in precedenza, indicando in tutti i casi suaccennati le generalità dei venditori.

Qualora nel giorno della dichiarazione si abbia dell'uva fresca od appassita oppure del mosto non ancora imbottato, si deve dichiararne a parte la quantità.

Nel caso poi di uva tuttora pendente, la denunzia deve comunque farsi per la sua quantità approssimativa, con obbligo di dichiararne la quantità reale nel giorno successivo a quello della raccolta.

Art. 12.

Dove la vinificazione si protragga anche oltre il 15 ottobre o quando lo richiedano altre circostanze speciali, debitamente giustificate, l'Ufficio tecnico di finanza della circoscrizione, su domanda del Comune interessato od anche di propria

iniziativa, può prorogare rispetto a singoli Comuni o frazioni di Comune il termine prescritto per la presentazione delle denunzie non oltre il 30 novembre successivo.

Il provvedimento di proroga ha carattere definitivo ed insindacabile e in ogni caso non può trovare più luogo dopo la scadenza del termine normale del 15 ottobre.

Se successivamente al compimento del termine normale o prorogato per la denunzia, si verifichi in un Comune la produzione di vino o vinello soggetto all'imposta, mediante uve o mosti importati nel Comune medesimo dopo il detto termine, oppure mediante ulteriore sfruttamento di vinacce ivi già esistenti, il produttore è tenuto a farne dichiarazione nelle stesse forme di cui al precedente articolo entro tre giorni dall'avvenuta produzione.

Art. 13.

La denunzia stabilita dai precedenti articoli 11 e 12 è soggetta alla tassa di bollo di centesimi dieci, mediante applicazione di corrispondente marca da annullarsi col timbro dell'Ufficio comunale. La denunzia predetta deve essere sottoscritta dal produttore del vino o da un suo rappresentante.

Quando, trattandosi di vino prodotto con uve acquistate, la vinificazione sia stata effettuata presso lo stesso venditore delle uve, la denunzia deve essere sottoscritta anche da quest'ultimo.

Nei casi di mezzadria, masseria o colonia previsti dagli articoli 1647 e seguenti del Codice Civile, tanto i proprietari dei fondi da cui il vino proviene, quanto i mezzadri, massari o coloni, oltre la parte del vino di spettanza degli uni e degli altri, sono tenuti ad indicare l'intera produzione ottenuta dai fondi condotti a mezzadria, masseria o colonia e rispettivamente le generalità dei conduttori e dei proprietari.

Per il vino prodotto nelle cantine delle Associazioni di produttori ed in quelle sociali, la denunzia deve essere presentata dall'Amministrazione delle cantine stesse.

All'atto della presentazione delle singole denunzie l'Amministrazione comunale deve rilasciare apposita ricevuta, da staccarsi da registro a madre e figlia. Appena scaduto il termine per le denunzie, tale registro deve essere chiuso con l'apposizione della data, della firma del funzionario incaricato e del bollo di ufficio.

Art. 14.

Le denunzie di cui ai precedenti art. 11, 12 e 13 sono trasmesse dal Municipio all'Ufficio Tecnico di Finanza man mano che pervengono e non mai oltre il quinto giorno dalla loro presentazione.

Ricevute tali denunzie, l'Ufficio Tecnico di Finanza a mezzo del proprio personale di sede o delle sue sezioni distaccate, dei militari della R. Guardia di Finanza o di altro personale governativo eventualmente incaricato secondo le norme e nei limiti stabiliti dal Ministero delle finanze, procede nel più breve tempo, e comunque entro il 31 dicembre, alla verificazione presso ciascun dichiarante, in confronto con la denunzia, della quantità effettiva del vino ed, in caso, del mosto o dell'uva, facendone risultare da processo verbale sottoscritto dagli agenti verificatori e dall'interessato.

Art. 15.

Per le verificazioni previste nell'articolo precedente, e in genere per le operazioni inerenti all'accertamento della materia imponibile e delle rimanenze, l'Ufficio Tecnico di finanza può anche avvalersi delle aziende daziarie gestite sia direttamente dai Comuni sia da appaltatori, le quali presentino sufficienti garanzie di regolare ed adeguata organizzazione.

Le aziende daziarie, cui sia deferito tale compito, lo esercitano a mezzo del proprio personale, che rimane all'uopo investito delle inerenti facoltà sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico di Finanza. Alle aziende medesime spetta un compenso proporzionato al quantitativo di ettolitri di vino definitivamente accertato per ciascun Comune, entro la misura massima di centesimi trenta per ettolitro, che sarà approvato dall'Intendenza di Finanza su proposta dell'Ufficio Tecnico di Finanza.

L'attribuzione alle aziende daziarie dell'accennato compito rientra nella potestà discrezionale ed insindacabile dell'Ufficio Tecnico di Finanza e deve essere fatta di volta in volta per ciascuna campagna vinicola.

L'Intendenza di finanza della provincia, su proposta del predetto Ufficio tecnico, può disporre in ogni tempo la immediata revoca dell'incarico o l'applicazione di congrue penali in diminuzione del concordato compenso nei casi di irregolarità, inadempienze o ritardi, salva ogni altra azione che avesse a competere all'Amministrazione finanziaria, a sensi di legge, contro le aziende daziarie o i singoli dipendenti e giudica altresì delle eventuali contestazioni che, in dipendenza del conferito incarico, avessero ad insorgere tra le stesse aziende e gli Uffici tecnici di finanza.

I provvedimenti emessi dall'Intendenza di Finanza, nei sensi del precedente comma, sono senz'altro esecutivi e non sono suscettibili di alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Art. 16.

Le verificazioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15 devono essere eseguite di giorno, in concorso dell'interessato o di un suo rappresentante.

Nel caso che l'interessato od il suo rappresentante non vogliano o non possano firmare perchè analfabeti, o non siano intervenuti per qualsiasi ragione alle operazioni di controllo, il processo verbale, di cui all'art. 14, è firmato dal funzionario procedente e da due testimoni e fa piena fede delle quantità con esso accertate fino a prova contraria.

Art. 17.

Qualora nelle verifiche di cui ai precedenti art. 14, 15 e 16 sorgano divergenze sulla quantità del vino ed eventualmente del mosto e dell'uva verificati e il produttore od il suo rappresentante dichiarino di volerne contestare le risultanze, se ne fa constare nel processo verbale, previo suggellamento dei recipienti.

Della contestazione decide il Sindaco, al quale deve essere immediatamente trasmessa copia autentica del processo verbale. Il Sindaco può ordinare una nuova verifica, alla quale è in facoltà dell'Ufficio Tecnico di finanza di far assistere un proprio rappresentante.

Il ricorrente deve anticipare le spese della nuova verifica, salvo rimborso dove questa risulti a lui favorevole.

La decisione del Sindaco è notificata con lettera raccomandata o per mezzo del messo comunale all'Ufficio Tecnico di Finanza e al produttore, i quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono produrre gravame all'Intendenza di Finanza, la quale decide definitivamente.

Art. 18.

Sul vino non ancora separato dalle feccie più grossolane, è concesso un abbuono del 7 per cento per calo dipendente da travasi, da evaporazione e da ogni altra perdita di conservazione. Questo abbuono è ridotto al 5 per cento sul vino già separato dalle feccie grossolane mediante travaso o filtrazioni.

Trattandosi di vino governato all'uso toscano l'abbuono è concesso nella misura del 10 per cento.

E' data facoltà all'Amministrazione di concedere ai produttori e ai commercianti all'ingrosso che tengano conto aperto colla Finanza, a sensi dei successivi articoli 23 a 28, e che esercitino notoriamente l'industria dell'invecchiamento del vino, un ulteriore abbuono proporzionale annuo non oltre il 3 per cento, a titolo di calo naturale, sul quantita-

tivo di vino (escluso quello custodito in bottiglie ed, in genere, in recipienti di vetro) dai medesimi detenuto e corrispondente al carico segnato sui rispettivi conti. L'abbuono è accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

La decorrenza di tale ulteriore abbuono è fissata dal 1° settembre dell'anno successivo a quello del raccolto e alla sua applicazione sarà provveduto secondo le norme da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.

TITOLO V.

Determinazione ed accertamento del prodotto imponibile.

Art. 19.

Sulla base degli accertamenti fatti in applicazione dei precedenti articoli, od anche di ufficio in difetto di denunzia da parte degli interessati, l'Ufficio tecnico di finanza procede alla determinazione dal quantitativo imponibile.

All'uopo esso:

a) tiene conto delle detrazioni per la resa dell'uva e del mosto in vino e per calo, secondo le percentuali fissate dagli articoli 2 e 18, 1° e 2° comma;

b) opera le debite deduzioni in rapporto ai quantitativi di vino acquistati precedentemente alla verifica e per i quali risulti pagata l'imposta nel modo prescritto al successivo articolo 22;

c) stabilisce e detrae il quantitativo esente da imposta nei riguardi dei piccoli produttori a sensi dell'articolo 7;

d) aggiunge, in caso, le rimanenze di vino accertate per l'anno precedente, delle quali sia stato consentito il riporto a conto nuovo a mente dell'articolo 29.

Art. 20.

Le risultanze degli accertamenti a carico di ciascun produttore sono riportate in apposita matricola da compilarsi in ordine alfabetico e da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune non oltre il mese di marzo per la durata di 30 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto a procedere a tale formalità non più tardi del terzo giorno dal ricevimento della matricola, rendendone in pari tempo avvertiti gli interessati con pubblico manifesto.

La matricola deve essere restituita all'Ufficio tecnico di finanza, munita dell'attestazione di eseguita pubblicazione, il giorno dopo della scadenza del termine fissato dal primo comma del presente articolo.

Per gli eventuali accertamenti eseguiti dopo la formazione della matricola sono compilate matricole suppletive, le cui risultanze vengono notificate individualmente ai singoli interessati a mezzo di messo comunale.

Presso l'Ufficio Tecnico di finanza è tenuto apposito conto per ciascun produttore.

Art. 21.

Contro gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio tecnico di finanza è ammesso ricorso nel termine perentorio di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione della matricola o dalla notificazione individuale.

Il ricorso deve essere presentato all'Ufficio Tecnico di Finanza, il quale, ove non ritenga di poterlo senz'altro accogliere, lo rimette all'Intendenza di finanza della Provincia. Questa decide definitivamente, senza ulteriore gravame amministrativo o giudiziario.

I ricorsi non sospendono le operazioni di accertamento e neppure il pagamento dell'imposta nei modi e termini stabiliti dal presente decreto, salvo le rettifiche ed i rimborsi che fossero da eseguirsi in dipendenza delle decisioni dei predetti Uffici finanziari.

TITOLO VI.

Pagamento dell'imposta.

Art. 22.

Sul vino venduto dai produttori ai consumatori ed ai rivenditori al minuto, l'imposta fa carico al compratore, il quale è tenuto, all'atto della vendita, a corrisponderne l'ammontare al produttore, restando questi in ogni caso direttamente responsabile verso lo Stato.

Nei primi cinque giorni dei mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio di ciascuna annata vinicola, i produttori debbono provvedere al pagamento dell'imposta sul vino venduto o comunque consumato rispettivamente nel bimestre precedente (esclusi i quantitativi riconosciuti esenti a mente dei precedenti articoli 4 a 7 o trasferiti ad altri conti), mediante corrispondente versamento da eseguirsi in un Ufficio postale a favore del conto corrente intestato all'Ufficio tecnico di finanza presso il competente ufficio dei conti correnti ed assegni postali. La tassa postale resta a carico di chi eseguisce il versamento.

L'Ufficio postale emette all'uopo apposito bollettino che, oltre alla matrice, è suddiviso in tre parti e cioè: 1ª certificato di allibramento; 2ª bollettino di versamento; 3ª ricevuta.

Ciascuna di dette parti deve contenere gli estremi necessari alla esatta identificazione del versamento.

Le parti 1ª e 2ª del predetto bollettino sono inviate dall'Ufficio postale emittente al rispettivo Ufficio conti correnti, il quale, provveduto all'accreditamento della partita, trasmette il relativo certificato di allibramento al competente Ufficio tecnico di finanza.

La parte 3ª (ricevuta) è invece consegnata dall'Ufficio postale al produttore che eseguisce il versamento, a titolo di ricevuta, con l'obbligo di esibirla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza e di conservarla altresì agli effetti dell'annuale pareggio del conto nei sensi dell'articolo 30.

Le vendite operate dai produttori nei primi cinque giorni dei mesi sopraindicati debbono sempre risultare da regolari fatture; in difetto di che si riterranno, agli effetti dell'obbligo loro imposto dal presente articolo, come avvenute nel bimestre precedente.

TITOLO VII.

Dei commercianti all'ingrosso.

Art. 23.

Il passaggio dei vini dai locali del produttore a quelli del commerciante all'ingrosso, munito di licenza a sensi dell'articolo seguente, esonera il produttore dalla corrispondente imposta, mediante trasferimento del carico relativo sul conto del commerciante all'ingrosso.

All'uopo l'Ufficio tecnico di finanza tiene, per ciascun commerciante all'ingrosso, apposito conto.

Art. 24.

Sono commercianti all'ingrosso, a tutti gli effetti del presente decreto, quelli che vendono il vino in quantità non inferiore a 50 litri.

I commercianti all'ingrosso che intendono acquistare il vino dai produttori diretti senza il contemporaneo pagamento dell'imposta ed usufruire, in caso, delle esenzioni di cui agli art. 4 e 6, debbono essere muniti di licenza annuale, soggetta a tassa di bollo di L. 1,20, mediante applicazione di corrispondente marca, e da rilasciarsi dall'ufficio tecnico di finanza in base ad apposita loro domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio reale o elettivo nel Comune;

b) il luogo e i locali dove il commercio è esercitato e dove il vino è tenuto in deposito.

I commercianti all'ingrosso devono inoltre prestare cauzione per un importo corrispondente ad un terzo dell'imposta. La cauzione può essere data mediante garanzia solidale di due negozianti od anche di banche od istituti di credito di riconosciuta solvibilità.

I commercianti all'ingrosso, che siano pure produttori diretti, devono anche sottostare a tutti gli obblighi fatti ai produttori diretti.

Art. 25.

Il passaggio dei vini, di cui al precedente art. 23, è sottoposto a bolletta di spedizione ed a certificato di scarico.

La bolletta è emessa dall'Ufficio tecnico di finanza o per esso da altri uffici all'uopo designati dall'Amministrazione, su domanda del produttore, previa esibizione di richiesta di acquisto fatta dal commerciante all'ingrosso.

Oltre alle generalità dello speditore e del destinatario, la bolletta indica la quantità dei vini spedita, il luogo di destinazione, il termine entro il quale dovrà pervenire all'Ufficio emittente il certificato di scarico.

Dell'emissione della bolletta di spedizione è dato avviso all'Ufficio tecnico di finanza del luogo di destinazione.

Art. 26.

L'Ufficio tecnico di finanza del luogo di destinazione procede alla verifica dei vini nei locali del commerciante all'ingrosso, iscrive sul conto del medesimo la quantità del vino definitivamente accertata e rilascia il certificato di scarico che trasmette all'Ufficio emittente, il quale, previe le debite annotazioni, ne fa consegna allo speditore.

Questi certificati dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza e daranno scarico al produttore nei sensi del successivo art. 30.

Art. 27.

La riscossione dell'imposta per i vini venduti dai commercianti all'ingrosso ai consumatori ed ai rivenditori al minuto sarà fatta nei termini, nel modo e con le forme stabilite dal precedente art. 22.

Art. 28.

Con le stesse norme dei precedenti articoli ha luogo il passaggio dei vini da uno ad altri produttori e tra commercianti all'ingrosso.

TITOLO VIII.

DENUNZIA DELLE RIMANENZE — PAREGGIO ANNUALE DEI CONTI — RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA DAI PRODUTTORI E DAI COMMERCIANTI ALL'INGROSSO.

Art. 29.

Entro il 5 settembre dell'anno successivo a quello del raccolto cui l'imposta si riferisce, i produttori e i commercianti all'ingrosso devono presentare apposita denunzia al Municipio, che ne rilascia ricevuta, per la quantità di vino esistente nelle proprie cantine o nei locali di deposito a tutto il 31 agosto precedente. La denunzia è soggetta alla tassa di bollo di centesimi dieci, come all'art. 13.

Le denunzie sono rimesse dal Municipio, non oltre il terzo giorno dalla loro presentazione, all'Ufficio tecnico di finanza, il quale, entro lo stesso mese di settembre, procede alle verifiche delle rimanenze denunziate attenendosi alle modalità prescritte dagli articoli 14 a 17 nei riguardi delle denunzie principali.

In difetto della denunzia nel termine suddetto, il produttore e il commerciante all'ingrosso perdono senz'altro il diritto ad ottenere la deduzione di qualsiasi rimanenza, agli effetti del pareggio annuale del conto di cui all'articolo seguente, ed incorrono altresì in contravvenzione a sensi del penultimo capoverso del successivo articolo 37.

Art. 30.

Eseguite le verifiche delle rimanenze, di cui al precedente articolo, l'Ufficio tecnico di finanza provvede al pareggio dei singoli conti a tutto il 31 agosto e stabilisce l'ammontare dell'imposta eventualmente ancora dovuta da ciascun produttore o commerciante all'ingrosso detraendo dal quantitativo di vino, accertato a sensi dell'articolo 19, per i produttori, con l'aggiunta degli eventuali ulteriori quantitativi trasferiti a loro carico, e dal quantitativo di vino risultante a carico dei rispettivi conti per i commercianti all'ingrosso:

a) le quantità per le quali sia stata riconosciuta l'esenzione a tenore degli articoli 4, 6 e 7, quelle portate a carico di altri conti, e quelle per le quali sia stato concesso esonero di imposta ai sensi dell'articolo 21;

b) le quantità vendute o comunque consumate, per cui sia comprovato il già effettuato pagamento dell'imposta mediante i polizzini di versamento rilasciati dagli uffici postali a mente degli articoli 22 e 27;

c) la rimanenza regolarmente accertata a termini dell'art. 29 che deve portarsi sul conto dell'annata seguente.

Relativamente ai conti, per i quali risulti ancora dovuta una quota d'imposta, l'Ufficio tecnico di finanza dispone entro il 15 ottobre per la notifica, a mezzo del messo comunale, delle relative liquidazioni ai singoli interessati, che sono tenuti nei quindici giorni successivi a pagare l'imposta dovuta, mediante versamento da eseguirsi a loro spese presso un ufficio postale nei modi di cui all'articolo 22.

Art. 31.

I debitori, che non abbiano soddisfatto l'imposta nel termine prescritto dall'art. 30, sono inscritti dall'Ufficio tecnico di finanza in apposito elenco, che viene trasmesso all'Intendenza di finanza.

L'elenco viene poi comunicato dall'Intendenza ad un ufficio finanziario per la riscossione coattiva dell'imposta medesima, aumentata del 10 per cento a titolo di soprattassa, con la stessa procedura in uso per le tasse di registro e col privilegio di cui all'articolo 1958 n. 1 del codice civile esteso al prodotto delle annate precedenti e susseguenti a quello del quale l'imposta è oggetto.

I debitori dell'imposta possono, entro 30 giorni dalla ricevuta notificazione, reclamare all'Intendenza di finanza, contro le liquidazioni d'imposta operate dall'Ufficio tecnico di finanza a mente dell'articolo 30.

La decisione dell'Intendenza è definitiva, senza ulteriore gravame amministrativo o giudiziario.

Il detto ricorso non sospende però il pagamento dell'imposta, salvo i rimborsi del caso a contestazione definita.

Il procedimento indicato nel secondo comma del presente articolo è applicabile anche per il ricupero delle somme che risultino dovute all'Erario per errori di calcolo o per inesatta applicazione del presente decreto riscontrati ulteriormente negli atti di accertamento e di liquidazione dell'imposta.

Art. 32.

Entro la seconda quindicina dei mesi designati all'art. 22, l'Ufficio tecnico di finanza spedisce un assegno all'Ufficio conti della propria circoscrizione per l'ammontare corrispondente al totale delle partite d'imposta versate a mente degli articoli 22, 27 e 30, perchè sia convertito in vaglia di servizio a favore della Sezione di R. Tesoreria provinciale.

Questa riscuote l'importo del vaglia e ne rilascia quietanza, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'imposta sul vino, intestandola all'Ufficio tecnico di finanza per conto dei debitori dell'imposta medesima.

TITOLO IX.

VIGILANZA E CONTROLLO.

Art. 33.

Durante il periodo della vendemmia e della vinificazione e sino a che non siano ultimate le operazioni di accertamento di cui agli articoli 11 e seguenti, gli agenti dell'Amministrazione governativa e in genere gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di entrare nei fondi coltivati a vite e nei locali contenenti le uve, e dove si effettui la loro pigiatura, come pure nelle cantine e nei luoghi di deposito dei produttori e così anche di ispezionare qualunque carico viaggiante di uve, mosto o vino; e ciò agli effetti della vigilanza e per quelle constatazioni che abbiano attinenza con la liquidazione dell'imposta.

Gli agenti suindicati hanno inoltre facoltà di entrare nelle cantine e nei luoghi di deposito dei produttori entro i dieci giorni successivi alle scadenze dei termini bimestrali di cui al precedente articolo 22, agli effetti del riscontro sulla regolare esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte dei produttori medesimi a sensi dello stesso articolo.

Agli scopi anzidetti deve essere lasciato ai detti agenti libero accesso in quei fondi e locali, di giorno e, nei casi di necessità ed urgenza, anche di notte. Per accedervi in tempo di notte gli agenti dovranno però essere assistiti da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 34.

Qualunque partita di uva, di mosto o di vino, trasportata da un Comune ad un altro nel periodo corrente dal 15 agosto per l'uva ed il mosto e dal 1° ottobre per il vino, al 31 dicembre successivo, deve essere scortata da apposita bolletta di accompagnamento, da staccarsi da bollettario a madre e figlia contenente, oltre l'indicazione del giorno del suo rilascio (ed altresì dell'ora per i trasporti da effettuarsi in una sola giornata) e la precisa formulazione dello scopo per cui si effettua il trasporto, i seguenti dati:

a) cognome, nome e paternità del mittente ed ubicazione del luogo ove esiste il prodotto da trasportarsi;

b) cognome, nome e paternità del destinatario e luogo preciso di destinazione del prodotto;

c) quantità del prodotto;

d) termine utile per giungere a destinazione, mezzo di trasporto ed itinerario da seguire;

e) giorno in cui deve intraprendersi il trasporto, con avvertenza che esso può anche essere fissato in uno dei tre giorni successivi a quello del rilascio della bolletta;

f) bollo e firma dell'Ufficio emittente.

Per i trasporti di uve, mosti o vini da eseguirsi frazionatamente in limitato periodo di tempo da un Comune ad altro limitrofo per conto dello stesso produttore o commerciante può essere rilasciata una sola bolletta complessiva di accompagnamento, secondo le modalità da determinarsi dall'Amministrazione finanziaria.

Il mittente ed il destinatario indicati nella bolletta di accompagnamento devono essere le persone nel cui reale interesse si effettua il trasporto, esclusi quindi i semplici intermediari.

Il mittente resta responsabile della esattezza delle indicazioni contenute nella bolletta di accompagnamento.

La presente disposizione non è applicabile ai trasporti di uva da tavola o di vini tipici speciali e neppure in genere ai trasporti di quantitativi di uva non eccedenti i 10 chilogrammi e di vino o di mosto non eccedenti i 10 litri.

Art. 35.

Gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di accompagnamento per i trasporti di cui all'articolo precedente, sono:

a) gli uffici tecnici di finanza e le loro sezioni distaccate;

b) le brigate della R. Guardia di finanza;

c) le dogane e le Sezioni di dogana;

d) i Magazzini di deposito, gli uffici di vendita dei generi di privativa ed i rivenditori degli stessi generi;

e) le agenzie delle imposte e gli esattori delle imposte;

f) gli uffici del registro;

g) i ricevitori del lotto;

h) gli uffici postali;

i) i Municipi ed i dipendenti appaltatori del dazio consumo o, dove occorra, gli altri uffici pubblici designati dal Ministero delle finanze.

Per il rilascio delle bollette di accompagnamento è concesso agli uffici o persone indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) uno speciale compenso in ragione di 20 centesimi per ogni bolletta.

Con le norme e le garanzie da determinarsi dal Ministero delle finanze i produttori o commercianti all'ingrosso possono essere autorizzati a rilasciare direttamente le bollette di accompagnamento per i trasporti delle partite di uva, mosto o vino di pertinenza propria.

Il Ministero delle finanze stabilirà altresì in quali casi, e con quali modalità, le bollette di accompagnamento già rilasciate possano essere prorogate nella validità o possano essere introdotte eventuali variazioni nelle medesime.

Le matrici delle bollette di accompagnamento sono poi spedite da ciascun ufficio o persona emittente all'Ufficio tecnico di finanza per i debiti riscontri ai fini dell'applicazione dell'imposta. La spedizione deve essere immediatamente effettuata per ogni singolo bollettario, tostochè esaurito.

Art. 36.

I locali di spaccio e di deposito dei commercianti all'ingrosso sono soggetti a vigilanza degli agenti indicati all'articolo 33, i quali vi possono accedere in qualunque tempo, salvo l'assistenza di cui allo stesso articolo, ove la visita abbia luogo di notte.

Detti agenti possono in qualunque tempo eseguire nei locali suaccennati la verificazione del vino e dei documenti prescritti dal presente decreto.

TITOLO X.

CONTRAVVENZIONI.

Art. 37.

È punito colla multa dal doppio al decuplo dell'imposta chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti di sottrarre il vino al pagamento dell'imposta dovuta.

La stessa pena è comminata ai produttori ed ai commercianti all'ingrosso, che siano trovati in possesso di vino senza le dichiarazioni o le bollette prescritte o quando nelle verificazioni si accerti una quantità di vino maggiore della dichiarata o di quella risultante dai documenti di cui all'articolo 25, oltre la tolleranza del 5 per cento. Per le dichiarazioni di mosto non ancora separato dalle vinacce detta tolleranza è del 15 per cento.

Nei casi di denunzia presentata oltre i termini stabiliti a sensi degli articoli 11 e 12, ma prima della verifica da parte degli agenti finanziari, il produttore è punito colla multa da metà ad una volta l'imposta dovuta

Incorrono nella multa medesima il produttore e il commerciante all'ingrosso che non ottemperino, in tutto od in parte, nei prefissi termini, al pagamento dell'imposta, a sensi degli articoli 22 e 27.

Nel caso in cui le uve, i mosti ed i vini siano asportati dal luogo di produzione, contrariamente alle disposizioni dell'art. 34, senza la scorta della bolletta di accompagnamento oppure con bolletta di accompagnamento non più valida o comunque irregolare, i responsabili sono puniti con la multa prevista dal primo comma del presente articolo.

Ogni altra infrazione al presente decreto è punita con ammenda da 20 a 500 lire.

Le pene come sopra stabilite sono applicabili a ciascuna delle persone che abbiano preso parte alla contravvenzione

e non dispensano dal pagamento dell'imposta nei termini normali ed a carico di chi spetti, secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 38.

Le contravvenzioni al presente decreto sono accertate dai funzionari incaricati dell'applicazione dell'imposta, dagli agenti del Corpo della R. Guardia di finanza, dagli agenti daziari alla dipendenza dei Comuni e degli appaltatori del dazio e da qualsiasi altro agente di polizia giudiziaria, mediante processo verbale da essi redatto.

Le uve, i mosti, i vini, i recipienti e i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione sono posti sotto sequestro a garanzia del pagamento dell'imposta, se ed in quanto già esigibile, delle multe od ammende e delle spese dovute dai contravventori, con prevalenza ad ogni altro creditore.

Art. 39.

Il processo verbale di contravvenzione con a corredo il verbale di consegna dei reperti, ove sia occorso, è dagli agenti scopritori rimesso all'Intendenza di finanza, che ne dispone l'immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico di finanza per l'istruttoria.

Se col fatto contravvenzionale sia stata o possa essere stata defraudata l'imposta, l'Ufficio tecnico di finanza ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale, nel quale devesi in ogni caso far risultare l'importo minimo e massimo della multa o dell'ammenda. Il verbale medesimo, con i documenti a corredo, viene poi trasmesso dall'Intendenza di finanza, contemporaneamente all'invio del decreto di decisione, all'ufficio finanziario cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Art. 40.

Per la definizione delle contravvenzioni al presente decreto si osservano le norme del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 41.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse; però qualsiasi atto del procedimento interrompe la prescrizione.

Art. 42.

Alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia conseguenti alle contravvenzioni al presente decreto si provvede secondo le disposizioni della legge 26 agosto 1868, n. 4548, e del relativo regolamento 15 novembre 1868, n. 4718.

Art. 43.

Per tutto quanto concerne le modalità di compilazione dei processi verbali ed il modo di tenere in evidenza le contravvenzioni, per la contabilità delle medesime e per le spese processuali si osservano le norme prescritte dall'art. 112 e seguenti sino al 121 inclusivo del Testo Unico delle leggi doganali approvate con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, dall'art. 338 e seguenti sino al 365 inclusivo del relativo regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e dalla legge 12 luglio 1912, n. 812, in quanto le medesime siano applicabili, tenuto conto di quelle del presente decreto.

La metà del prodotto netto delle pene pecuniarie spetta all'Erario dello Stato. Per il riparto dell'altra metà valgono pure le norme succitate e quelle del R. decreto 11 marzo 1923, num. 758.

Agli effetti di tale riparto, i militari della R. Guardia di finanza nel periodo di tempo durante il quale sono posti a disposizione degli Uffici Tecnici di finanza per le operazioni di cui ai precedenti art. 14 e 29, si riguardano come funzionari degli Uffici medesimi.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 44.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare le istruzioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

TITOLO XII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 45.

Per la liquidazione e per la riscossione dell'imposta dovuta in proprio dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sul vino del raccolto 1922 continueranno ad essere applicate le disposizioni degli articoli 27 e 28 del Regolamento approvato col R. decreto 17 luglio 1921, n. 975.

Art. 46.

Entro il 5 settembre 1923 i produttori e i commercianti all'ingrosso muniti di licenza devono denunziare al locale Municipio la quantità di vino del raccolto 1922 e degli anni precedenti esistente nelle proprie cantine o nei locali di deposito a tutto il 31 agosto precedente.

In caso di inadempienza i produttori e i commercianti all'ingrosso incorrono nelle sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 29.

Art. 47.

Al pagamento dell'imposta sul vino venduto o consumato dopo il 31 agosto 1923 sarà provveduto secondo le norme del presente Decreto.

L'esenzione, sotto forma di restituzione dell'imposta per i vini esportati all'estero o nelle colonie italiane, sarà applicata, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 5, per le esportazioni che si effettueranno dopo la data suindicata.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1489.
Modificazioni alle circoscrizioni circondariali della provincia del Friuli, soppressione del circondario di Tolmino ed istituzione di quello di Idria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53;

In virtù della delegazione dei poteri, conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso il circondario di Tolmino.

Il territorio del mandamento di Plezzo e dell'antico distretto giudiziario di Caporetto è aggregato al territorio del circondario di Cividale del Friuli. Il territorio dell'antico distretto giudiziario di Tolmino è aggregato al circondario di Gorizia.

Art. 2.

E' istituito il circondario di Idria, con il territorio del mandamento di Idria.

Art. 3.

Il territorio del mandamento di Cervignano passa dal circondario di Gradisca al primo circondario della provincia del Friuli.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Monte San Pietro Morico (Ascoli Piceno), Satriano (Catanzaro), Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), Champdepraz (Torino) e Pietracatella (Campobasso).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monte San Pietro Morico in provincia di Ascoli Piceno.

MAESTÀ,

In seguito a numerose denuncie presentate contro l'amministrazione comunale di Monte S. Pietro Morico, è stata eseguita una inchiesta, che ha messo in rilievo l'anormale situazione di quella civica azienda.

L'inquirente ha accertato come numerose deliberazioni consiliari siano state adottate in sedute illegali; l'ufficio comunale era privo di alcuni dei registri prescritti; irregolarità si sono verificate nella riscossione e nel versamento dei diritti di segreteria; alla fornitura della ghiaia e ad alcuni lavori si è proceduto in economia, senza la necessaria autorizzazione; non si è provveduto alla compilazione dell'elenco dei poveri, nonostante sia stata instaurata la condotta medica residenziale; i servizi di nettezza urbana e manutenzione stradale sono trascurati; alla formazione della matricola per le tasse comunali non si è provveduto regolarmente.

Le deduzioni presentate dall'amministrazione comunale in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti.

Intanto, per dissensi interni, sette consiglieri, sui quindici assegnati al Comune, hanno rassegnato le dimissioni, e poichè altri due sono emigrati, per rimettere l'amministrazione in grado di funzionare regolarmente occorrerebbe procedere alle elezioni suppletive. Le ripercussioni che gli accennati dissensi hanno avuto sulla popolazione hanno, però, creato una situazione assai delicata nei riguardi dell'ordine pubblico che ha già dato luogo ad incidenti e che minaccia di provocare più gravi perturbamenti.

In tali condizioni, prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere al riassetto della civica azienda, rendono indispensabile procedere alla rinnovazione integrale dell'amministrazione, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio Commissario; al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monte San Pietro Morico, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vincenzo Cornacchia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Satriano in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta dal prefetto sull'amministrazione comunale di Satriano, ha rilevato gravi irregolarità amministrative ed un deplorevole disordine nell'ufficio municipale, derivanti dall'assenteismo e dalla inettitudine dimostrata dagli amministratori: i pubblici servizi sono in assoluto abbandono, la revisione dei conti consuntivi non è stata compiuta dal 1916, le liste di leva del corrente anno non sono state ancora approvate. E' risultato inoltre che un assessore, contrariamente al divieto stabilito dalla legge, ha preso parte, per interposta persona, negli appalti per la vendita di un bosco comunale e per la riscossione del dazio consumo.

L'anormale funzionamento della civica azienda fu apertamente denunciato anche al Consiglio comunale, ma non vi fu mai posto riparo, poichè l'amministrazione, ridotta per dimissioni ed altre cause, da 20 a 16 membri, è divisa da profondi dissensi mentre nessun controllo esercita su di essa la minoranza, i cui componenti si astengono abitualmente dall'intervenire alle sedute.

Tutto ciò ha creato una generale sfiducia verso gli amministratori e determinato un grave fermento nella cittadinanza, che minaccia di opporsi anche con la violenza alla nomina del sindaco, che manca da alcuni mesi.

Prevalenti motivi di ordine pubblico rendono pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Satriano in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pasquale Sanfili è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 7 giugno 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

In seguito a numerose denuncie contro l'amministrazione comunale di Fiumefreddo Bruzio, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce l'anormale funzionamento di quella civica azienda.

La gestione daziaria da oltre due anni è tenuta in economia, senza il prescritto regolamento, senza controllo ed affidata ad un agente sprovvisto di regolare patente; è stato opposto un ingiustificato e grave ritardo alla sistemazione del servizio di assistenza medica per la frazione di S. Biase; da circa dieci anni non è stato più riveduto l'elenco dei poveri, per modo che la fornitura gratuita dei medicinali procede irregolarmente, la riscossione della terraggiera viene effettuata in economia, senza idonea vigilanza e con scarso utile per il Comune; i conti non sono stati resi dall'esercizio 1914 in poi, non è stata effettuata la consegna all'esattore di parecchi ruoli per l'esercizio 1922 e di alcun ruolo per l'esercizio 1923; sono state deliberate transazioni di liti a condizioni notevolmente onerose per il Comune; le esigenze della importante frazione di San Biase sono state completamente trascurate; si è constantemente omesso di dare esecuzione alle misure di profilassi antimalarica.

Le deduzioni date dall'amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti. Intanto la gestione disordinata della civica azienda ha determinato nella popolazione un vivissimo malcontento e la tensione degli animi è tale da legittimare il timore di disordini se provvedimenti eccezionali non intervengono ad eliminarne la causa.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riorganizzare i servizi, si rende, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Roberto Vozzi è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 7 giugno 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Champdepraz in provincia di Torino.

MAESTÀ,

In seguito a reclami presentati contro l'amministrazione comunale di Champdepraz, sorta dalle elezioni generali del 1920, e ad incidenti che hanno avuto ripercussioni sull'ordine pubblico, è stata eseguita un'inchiesta che ha rilevato parecchie irregolarità.

L'Ufficio comunale è in deplorevole disordine e da esso sono stati asportati atti importantissimi, fra i quali i registri originali delle deliberazioni; i registri dello stato civile non sono aggiornati; la procedura per la revisione dell'elenco delle strade comunali non è stata eseguita regolarmente; l'applicazione delle tasse comunali ha dato luogo a sperequazioni; le previsioni di bilancio per entrate e spese sono insincere; gli utili della gestione annonaria non sono stati versati nella cassa comunale, dando luogo ad indebito maneggio del pubblico denaro.

L'azione in genere dell'amministrazione è stata disordinata e spesso partigiana, provocando una vivissima agitazione che ha già più volte dato motivo a perturbamenti della pubblica tranquillità; e poichè la permanenza in carica degli attuali amministratori può dar luogo a nuove manifestazioni ostili con imprevedibili conseguenze, prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere alla riorganizzazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Champdepraz in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Ettore Chiavassa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pietracatella in provincia di Campobasso.

MAESTÀ,

In seguito a numerosi reclami ed a vivaci manifestazioni di malcontento contro la amministrazione comunale di Pietracatella, sorta dalle elezioni del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose irregolarità sul funzionamento di quella civica azienda.

L'ufficio, da tempo mancante di segretario, è in grave disordine sebbene gl'impiegati provvisori addettivi siano in eccedenza ai posti stabiliti in organico; la situazione finanziaria del Comune non è esattamente accertabile per la mancata presentazione dei conti di ben nove esercizi e per la costante omissione delle verifiche di cassa e dei verbali di chiusura d'esercizio; non è stato finora compilato il bilancio per l'esercizio in corso; la compilazione dei ruoli è effettuata con ritardo; il dazio è gestito in economia senza il prescritto regolamento e senza idoneo controllo.

I pubblici servizi funzionano in modo anormale; deficiente la nettezza urbana; trascurata la manutenzione del cimitero; in cattive condizioni l'acquedotto; non ancora ripristinata la pubblica illuminazione; inattiva la fognatura; non più compilato l'elenco dei poveri.

Importanti lavori eseguiti per la sistemazione stradale non hanno apportato sensibile miglioramento nella viabilità; sono state fatte cessioni irregolari di suolo pubblico e sono state tollerate usurpazioni.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'amministrazione ha dato deduzioni non soddisfacenti, e poichè il disordine accertato nel funzionamento della civica azienda ha provocato un accentuato movimento ostile contro gli amministratori, che ha già avuto qualche ripercussione sull'ordine pubblico e che, perdurando l'attuale situazione, può averne ancora più gravi è indispensabile anche per ragioni d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di riassetto dell'azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pietracatella in provincia di Campobasso è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Francesco Fanelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Si notifica che nel giorno di venerdì 10 agosto, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 56ª estrazione delle obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele, concessionaria della ferrovia Calabro-Sicula di L. 500 ciascuna di capitale nominale, al 3 per cento, il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 4889 sulle 353,151 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi dal 1° ottobre p. v.

Roma, 20 luglio 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 363 — Data della ricevuta: 11 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione dalla ricevuta: Golfetto Giovanni di Gioachino — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 6 — Ammontare della rendita L. 217 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data della ricevuta: 19 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Fascia Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 140 — Consolidato 3.50% con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 — Data della ricevuta: 30 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Pier-Francesco Incarbone e Margherita Incarbone, coniugi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 10 — Ammontare della rendita L. 1067.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione, i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 65	Belgio	112 88
Londra	107 08	Olanda	9 14
Svizzera	406 95	Pesos oro	18 035
Spagna	333 —	Pesos carta	7 91
Berlino	0 0094	New York	23 26
Vienna	0 0325	Oro	448 81
Praga	70 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 25
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 67
	5.00 % netto	86 55

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del personale e dei servizi speciali — Divisione II

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 4 agosto 1923 è aperto il concorso fra Ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	MINIMO dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi				Esercizi						
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1919-20	1920-21	1921-22	Media	1919-20	1920-21	1921-22	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
				1° ESPERIMENTO.												
2	Napoli	—	Napoli	—	—	410982	676841	899149	662324	20434	29739	50255	33476	19110	25580	31476
138	Napoli	—	Napoli	—	—	379511	003060	732790	571787	19333	27157	41938	29476	16495	22380	27476
88	Taranto	Lecce	Bari	—	—	388325	678932	610883	559380	19641	29812	35343	28432	32275	21545	26432
101	Napoli	—	Napoli	—	—	327888	529348	559007	472081	17526	24575	33250	25117	13620	18893	23117
21	Venezia (Isola del Lido)	—	Venezia	—	—	1070509	187329	183668	480502	43516	12606	14483	23535	13860	17628	21535
121	Foggia	—	Bari	—	—	356073	477426	431778	422059	18544	22759	26887	22730	24350	16984	20730
64	Lecce	—	Bari	—	—	254535	373249	524351	384045	14957	19113	31516	21862	22160	16280	19862
158	Genova	—	Torino	—	—	271446	447139	382375	366986	15550	21690	24416	20555	21175	15244	18555
136	Napoli	—	Napoli	—	—	193467	335067	375195	301243	12821	17777	24050	18219	8690	13375	16219
1	Milano	—	Milano	—	—	209190	303976	365000	292722	13371	16089	23550	17870	8445	13096	15870
14	Napoli	—	Napoli	—	—	192343	310665	329954	277654	12782	16023	21796	17167	8010	12533	15167
119	Foggia	—	Bari	—	—	147451	251806	390589	263282	11210	14863	24828	16967	15190	12373	14967
149	S. Giovanni a Teduccio	Napoli	Napoli	—	—	151001	268432	337302	252245	11335	15445	22165	16315	14550	11852	14315
199	Castellammare di Stab.	Napoli	Napoli	—	—	186882	250255	313313	250150	12591	14809	20966	16122	14435	11697	14122
156	Resina	Napoli	Napoli	—	—	163228	276987	309224	249813	11763	15745	20762	16090	14415	11672	14090
242	Reggio Emilia	—	Firenze	—	—	187008	226448	319291	244249	12595	13975	21262	15944	14095	11556	13944
477	Cava dei Tirreni	Salerno	Napoli	Pregiato	*	143712	242117	308092	231307	11060	14524	20704	15436	13345	11148	13436
85	Palermo	—	Palermo	—	—	156901	254267	284355	231841	11541	14948	19516	15335	6690	11068	13335
160	Torre del Greco	Napoli	Napoli	—	—	125369	229890	292756	216008	10438	14096	19935	14823	12465	10658	12823
116	Roma	—	Roma	—	—	149555	214023	242302	201960	11284	13540	17413	14079	5825	10063	12079
293	Parma	—	Milano	Langhirano Noceto Traversetolo	5265 5624 5115	139641	231067	236552	202420	10037	14137	17127	14067	11680	10053	12067
351	Caltanissetta	—	Palermo	—	—	146403	223545	233988	201312	11174	13874	16097	14015	11615	10012	12015
183	Napoli (Poggioreale)	—	Napoli	—	—	123525	211795	254255	196525	10873	13463	18011	13949	5670	9950	11949
179	Ancona	—	Roma	—	—	144483	217873	220124	194160	11100	13675	16304	13695	11205	9750	11605
122	Messina	—	Palermo	—	—	89267	193800	249775	177617	8950	12833	17787	13193	10250	9354	11103
488	Nocera Inferiore	Salerno	Napoli	—	—	119889	178823	214864	171192	10246	12300	16043	12866	9880	9092	10866
109	Napoli	—	Napoli	—	—	93583	170046	235034	166221	9197	12002	17051	12750	4795	9000	10750
117	Napoli	—	Napoli	—	—	115320	181510	194732	163854	10086	12403	15035	12508	4730	8806	10508
148	Bergamo	—	Milano	—	—	125891	167433	193432	162252	10456	11910	14960	12445	9360	8756	10445
316	Trapani	—	Palermo	—	—	98940	164381	212431	158584	9491	11803	15921	12405	9150	8724	10405
176	Bologna	—	Firenze	—	—	128004	150521	195355	157960	10530	11318	15067	12305	9115	8644	10305
200	Voltri	Genova	Torino	—	—	121037	154406	196034	157159	10286	11454	15100	12280	9070	8624	10280
132	Napoli	—	Napoli	—	—	104843	162618	181039	149500	9719	11742	14350	11937	4315	8349	9937
273	S. Maria Capua Vetere	Caserta	Napoli	—	—	106297	165231	172868	148132	9770	11833	13941	11848	8550	8278	9848
237	Aquila	—	Roma	—	—	90617	144253	188610	141160	9033	11098	14729	11620	8145	8096	9620
218	Catanzaro	—	Bari	—	—	94227	124396	195095	138206	9232	10403	15099	11578	7975	8062	9578
74	Udine	—	Venezia	—	—	150050	137920	155180	136050	10076	10877	13058	11337	7850	7860	9337
138	Novi Ligure	Alessandria	Torino	—	—	110124	138925	152105	133718	9904	10912	12904	11240	7715	7792	9240
177	Casalnuovo	Napoli	Napoli	—	—	84616	134206	175282	131368	8704	10747	14062	11171	7580	7736	9171
232	S. Giuseppe Vesuviano	Napoli	Napoli	—	—	85131	120153	168501	124595	8732	10255	13725	10904	7190	7523	8004
470	Baronissi	Salerno	Napoli	—	—	105124	148197	126305	126542	9729	11237	11614	10860	7300	7488	8860
232	Girgenti	Girgenti	Palermo	—	—	97938	114826	150701	121155	9436	10069	12835	10780	6990	7427	8780
45	Moncalieri	Torino	Torino	—	—	76701	112395	126870	105322	8268	9983	11641	9964	6080	0771	7964
248	Marano	Napoli	Napoli	—	—	72419	98464	135300	102061	8033	9466	12063	9854	5890	6683	7854
69	Sesto S. Giovanni	Milano	Milano	Cinisello Gorla	5083 13329	60123	93186	153327	102212	7356	9175	12965	9832	5900	6665	7832
229	Gragnano	Napoli	Napoli	Lettere S. Antonio Abate	10001 13282	65193	97528	128489	97070	7635	9414	11724	9591	5605	6472	7591
121	Orbetello	Grosseto	Roma	Monte Argentario Porto S. Stefano	* 3188	73308	86033	110695	90012	8081	8781	10834	9232	5195	6185	7232
118	Monselice	Padova	Venezia	—	—	63022	90412	115696	89710	7516	9022	11063	9207	5175	6165	7207
383	Cassino	Caserta	Napoli	Piedimonte S. Germano Castrocielo Ausonia Cervaro S. Apollinare	1748 * 3684 6798 3032	66150	87700	106253	86701	7688	8874	10624	9062	5005	6049	7062
80	Mesagne	Lecce	Bari	—	—	47604	77792	138055	87817	6581	8328	12202	9038	5070	6030	7038

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede (COLLETTORIE che ne dipendono)	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Riscossioni 1919-20	Riscossioni 1920-21	Riscossioni 1921-22	Riscossioni Media	Aggi 1919-20	Aggi 1920-21	Aggi 1921-22	Aggi Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Minimo: Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Minimo: Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
75	Lercara	Palermo	Palermo	Castronovo	10177	55119	86754	110880	84251	7081	8821	10843	8915	4860	5932	6915
136	Spoleto	Perugia	Roma	—	—	76469	74362	93771	81534	8255	8140	9951	8782	4705	5825	6782
83	Civitacastellana	Roma	Roma	Magliano Sabina	4609	57033	79069	79037	71713	7186	8398	8830	8138	4140	5310	6138
				Moriupo	*											
				S. Oreste	2025											
				Vignanello	12376											
27	Mira	Venezia	Venezia	—	—	58085	78313	77184	71194	7244	8357	8702	8101	4110	5280	6101
200	Casavatore	Napoli	Napoli	—	—	49982	67242	90271	69165	6798	7745	9619	8035	3990	5244	6055
40	Mirano	Venezia	Venezia	—	—	44198	66870	81055	64041	6277	7727	8973	7659	3695	4927	5659
500	Minori	Salerno	Napoli	Ravello	4438	46944	62025	76362	61777	6525	7461	8643	7543	3565	4834	5543
77	Fossano	Cuneo	Torino	Benevagienna	*	49244	63400	71505	61383	6730	7537	8305	7524	3545	4819	5524
165	Lanciano	Chieti	Bari	Archi	*	60050	58863	65923	61612	7352	7287	7912	7517	3555	4813	5517
				Casoli	1304											
				Lama de' Peligni	6084											
				Pagliota	3612											
76	Pescia	Lucca	Firenze	Altopascio	5438	47732	55464	72052	58416	6595	7100	8343	7346	3370	4676	5346
				Montecarlo Vald.	*											
79	Cividale	Udine	Venezia	—	—	44994	40316	91894	59068	6349	5928	9731	7336	3410	4668	5336
04	Veroli	Roma	Roma	—	—	40296	69810	60771	56959	5926	7889	7554	7123	3290	4498	5123
54	Ciriè	Torino	Torino	—	—	36586	55351	66283	52740	5524	7094	7938	6852	3045	4281	4852
230	Favara	Girgenti	Palermo	—	—	37264	52406	67521	52397	5599	6932	8025	6852	3025	4281	4852
161	Caravaggio	Bergamo	Milano	Verdello	4623	43641	52865	52348	49618	6227	6957	6964	6716	2865	4172	4716
331	Fondi	Caserta	Napoli	Lenola	2933	37264	51466	62143	50201	5599	6881	7650	6710	2905	4168	4710
				Monte S. Biagio	4080											
49	Venaria Reale	Torino	Torino	—	—	23357	61426	74094	52959	3936	7428	8484	6616	3055	4092	4616
127	S. Salvatore Monfer.	Alessandria	Torino	Lu	4002	49060	52688	40617	47455	6715	6947	5955	6539	2740	4031	4530
				Occimiano	1407											
375	Arpino	Caserta	Napoli	—	—	33520	49393	56470	46461	5187	6745	7253	6395	2680	3916	4395
313	Pietramelara	Caserta	Napoli	Baia Latina	2271	32047	49725	56924	46232	5025	6775	7283	6361	2670	3888	4361
				Vairano	12146											
146	Marostica	Vicenza	Venezia	—	—	23769	53827	68186	48594	3990	7010	8071	6357	2805	3885	4357
63	Terrasini	Palermo	Palermo	—	—	21812	44180	79862	48618	3735	6276	8890	6300	2805	3840	4300
24	Monopoli	Bari	Bari	—	—	29531	46756	61935	46074	4739	6508	7635	6294	2660	3835	4294
219	Asola	Mantova	Venezia	Bozzolo	19445	37432	43054	53356	44614	5617	6174	7034	6275	2575	3820	4275
446	Amalfi	Salerno	Napoli	—	—	29245	43707	64451	45802	4702	6234	7811	6249	2645	3790	4249
59	Villafranca	Verona	Venezia	—	—	28917	45156	52281	42118	4659	6364	6950	5994	2430	3595	3994
561	S. Martino Valle Cand.	Avellino	Napoli	Pannarano	5215	29490	42413	52843	41582	4734	6117	6999	5950	2400	3560	3950
				Roccabascerana	*											
130	Gavirate	Como	Milano	—	—	28939	39600	55682	41410	4662	5857	7196	5905	2300	3524	3905
109	Segni	Roma	Roma	Segni scalo	13480	23818	61483	44077	43126	3996	7431	6264	5897	2490	3517	3897
185	Rionero in Vulture	Potenza	Bari	S. Fele	*	21934	47880	53834	41216	3751	6600	7067	5809	2380	3447	3809
				Ripacandida	*											
108	Borgosesia	Novara	Torino	—	—	25053	38440	54863	39452	4157	5728	7140	5675	2280	3340	3675
245	Lacco Ameno	Napoli	Napoli	—	—	26874	34727	52405	38002	4394	5320	6966	5560	2195	3248	8560
514	Campagna	Salerno	Napoli	—	—	23511	36914	54097	38174	3957	5561	7087	5535	2205	3228	3535
563	Montefusco	Avellino	Napoli	Montemiletto	8028	25188	41614	45089	37297	4174	6045	6356	5525	2155	3220	3525
				Pietradefusi	10714											
523	Roccadaspide	Salerno	Napoli	Albanella	3496	24291	40646	46060	37299	4058	5958	6526	5514	2155	3211	3514
				Altavilla	2518											
				Aquara	3846											

2° ESPERIMENTO.

Con riduzione del requisito di aggio al 50 % e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni.

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media	Riscossioni 1919-20	Riscossioni 1920-21	Riscossioni 1921-22	Riscossioni Media	Aggi 1919-20	Aggi 1920-21	Aggi 1921-22	Aggi Media	Cauzione	Minimo prima	Minimo dopo
145	Napoli	—	Napoli	—	—	266831	559987	629007	485595	15389	25650	36796	25945	14010	9778	11972
30	Napoli	—	Napoli	—	—	258138	491066	478966	409390	15085	23237	29247	22523	11810	8409	10261
458	Salerno	Napoli	Napoli	—	—	236107	396360	453656	362041	14314	19923	27983	20740	20390	7696	9370
2	Palermo	—	Palermo	—	—	202940	423563	445673	357392	13152	20874	27582	20536	10310	7614	9268
394	Benevento	—	Napoli	—	—	141013	241724	433257	271998	10985	14510	26963	17486	15695	6394	7743
18	Palermo	—	Palermo	—	—	166961	337731	343603	282765	11892	17870	22480	17414	8155	6365	7707
44	Milano	—	Milano	—	—	166813	208879	216262	197318	11888	13360	16113	13787	5695	4914	5893
452	Salerno	—	Napoli	—	—	129580	192478	227620	183226	10585	12789	16681	13351	10570	4740	5675
64	Napoli	—	Napoli	—	—	105899	199020	204427	169782	9786	13016	15520	12774	4900	4509	5387
11	Roma	—	Roma	—	—	138384	183532	185381	169099	10893	12473	14569	12645	4880	4458	5322
327	Gaeta	Caserta	Napoli	—	—	118692	159552	186762	155002	10204	11634	14636	12158	8945	4263	5079
392	Benevento	—	Napoli	—	—	107899	158964	186350	151071	9826	11614	14617	12019	8715	4207	5009

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Collettorie che ne dipendono: Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Prodotti realizzati dal Banco: Riscossioni, Esercizi 1919-20	1920-21	1921-22	Media	Aggi, Esercizi 1919-20	1920-21	1921-22	Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere: Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906 n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
427	Campobasso	—	Napoli	—	—	102388	125539	180577	136168	9633	10444	14327	11468	7855	3987	4734
251	S. Remo	P. Maurizio	Torino	Taggia	10176	69696	143364	196620	136560	7883	11067	15130	11360	7880	3944	4680
412	Gerace Marina	R. Calabria	Palermo	Bovolino	3796	95731	135259	154801	128597	9315	10784	13039	11046	7420	3818	4523
				Gerace Superiore	*											
				Ardore	*											
				Bova	*											
				Bianco	*											
				Brancaleone	*											
160	Orvieto	Perugia	Roma	Giove	*	30111	46234	69395	48580	4811	6457	8157	6475	2805	1990	2237
77	Udine	—	Venezia	—	—	79649	107554	146772	111325	8430	9814	12638	10294	6425	3517	4147
220	Giarre	Catania	Palermo	Macchia	7080	68413	106390	134917	103240	7812	9774	12045	9877	5960	3350	3038
				Milo	*											
				S. Giovanni	3980											
				S. Alfio	3058											
241	Canicattì	Girgenti	Palermo	—	—	89094	106199	104434	99909	8950	9767	10521	9746	3765	3298	3873
302	Capua	Caserta	Napoli	—	—	80372	99412	112260	97348	8470	9518	10911	9633	5620	3253	3816
163	Conegliano	Treviso	Venezia	—	—	70204	101379	111062	94215	7911	9598	10853	9454	5435	3181	3727
193	Forlì	—	Firenze	—	—	58504	85829	80565	74966	7267	8770	8038	8325	4325	2730	3162
81	Sacile	Udine	Venezia	—	—	44737	72301	92827	69955	6326	8026	9798	8050	4035	2620	3025
180	Bologna	—	Firenze	—	—	65408	80544	65349	70437	7647	8480	7873	8000	4065	2600	3000
129	Gazzi	Messina	Palermo	Camaro Inferiore (Di nuova istituzione)	—	39956	62477	93893	65442	5895	7486	9672	7751	3775	2500	2875
89	Pisa	—	Firenze	Collesalvetti	*	46473	67339	80858	64890	6482	7753	8958	7731	3745	2492	2865
				Crespina	*											
				Fauglia	*											
465	Amalfi	Salerno	Napoli	—	—	48592	69569	69411	62524	6673	7876	8158	7569	3610	2427	2784
377	Atina	Caserta	Napoli	Olivetò	17058	38198	54610	85320	59376	5702	7054	9270	7342	3430	2336	2671
				Val di Comino	4484											
71	Termini Imerese	Palermo	Palermo	—	—	40057	62294	60452	54301	5905	7480	7531	6972	3135	2188	2486
45	Partinico	Palermo	Palermo	—	—	42712	52020	63470	52734	6144	6911	7741	6932	3045	2172	2466
100	Cecina	Pisa	Firenze	Rosignano	5800	35766	47597	66964	50109	5434	6583	7087	6668	2800	2067	2334
191	Feltre	Belluno	Venezia	—	—	35764	51705	61790	49753	5434	6893	7623	6650	2870	2060	2325
144	Serravalle Scrivia	Alessandria	Torino	Arquata	*	34726	44866	56530	45374	5310	6337	7256	6304	2620	1921	2152
				Cassano Spinola	*											
				Gavi	10215											
322	Recale	Caserta	Napoli	Portico	8228	31533	45485	56053	44357	4969	6394	7222	6195	2560	1878	2097
				S. Clemente	14726											
351	Cicciano	Caserta	Napoli	Tufino	7484	31027	44567	57468	44354	4913	6311	7322	6182	2560	1872	2091
365	Piedimonte d'Alife	Caserta	Napoli	Alife	7992	33901	42332	54567	43600	5229	6110	7120	6153	2515	1861	2076
164	S. Agata di Militello	Messina	Palermo	Caronia	15073	32893	43481	46620	40998	5118	6213	6495	5942	2365	1776	1971
				San Fratello	*											
187	Sansepolcro	Arezzo	Firenze	Anghiari	6821	30422	39204	45991	38539	4846	5812	6439	5699	2225	1679	1849

3° ESPERIMENTO

Possono prendervi parte tutti indistintamente i Ricevitori personalmente esercenti.

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media	1919-20	1920-21	1921-22	Media	1919-20	1920-21	1921-22	Media	Cauzione	Minimo
12	Roma	—	Roma	—	—	101390	155699	177260	144783	9598	11499	14162	11753	4180	qualunque
323	Monte S. Giuliano	Trapani	Palermo	Ballata	1297	131766	189482	104368	141872	10661	12682	10518	11287	8185	Id.
				Buseto	2598										
				Custonaci	2206										
				Paparella	16029										
				S. Marco	4909										
				S. Vito	4298										
52	Aosta	Torino	Torino	—	—	68781	75615	104853	83083	7832	8208	10345	8860	4795	Id.
53	Empoli	Firenze	Firenze	Montelupo	926	62166	72350	105315	78277	7469	8029	10314	8604	4520	Id.
123	Este	Padova	Venezia	—	—	53927	72233	87077	71079	7016	8022	9394	8144	4100	Id.
158	Motta di Livenza	Treviso	Venezia	—	—	33935	44034	53143	43704	5232	6263	7018	6171	2525	Id.

* Le Collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa Sovvenzioni e, per essa, all'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (art. 14 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di Previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394)

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 1, distintamente per ogni banco, e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile nel proprio interesse, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Ufficio del Lotto) sedi delle soppresse Direzioni Compartimentali del Lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 4 agosto 1923 durante l'orario d'Ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (Ricevitore del Lotto) al Banco N. . . . . . in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 21 giugno 1923 pel conseguimento del Banco N. . . . in . . . .

Roma, addì 21 giugno 1923.

(Data e firma del richiedente).

Il direttore capo della Divisione II: A. SEPE.